AGGIORNAMENTO AL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA
DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC 3
Art. 2 - Struttura del Piano GIZC 3
~~Art. 3 - Efficacia del Piano GIZC~~ 4
Art. 3 Definizioni 4
Art. 4 - Opere di difesa della costa 9
~~Art. 5 - Opere trasversali alla linea di costa~~ 10
Art. 5 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari 11
Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta) 13
TITOLO II – **PIANO DI** UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO 14
Art. 7 – Oggetto 14
Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo 15
Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo 16
Art. 10 - Realizzazione delle opere 18
Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero 19
Art. 12 - Destinazione delle aree 21
Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia 21
Art. 14 - Concessioni demaniali 30
Art. 15 - Spiagge libere 33
Art. 16 - Aree per la piccola pesca 35
Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari 36
Art. 18 - Valenza turistica 37
Art. 19- Sistema Informativo Demanio 37
TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO 39
Art. 20- Finalità 40
Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300 41
Art. 22– Disciplina della "fascia di rispetto" 41
Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione 45
Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea 47
Art. 25 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale 47
Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie 48
Art. 27 – Validità ed aggiornamento 50

In azzurro e rosso le osservazioni pervenute dai comuni costieri

IN VERDE (MAIUSCOLO, GRASSETTO, SOTTOLINEATO) I COMMENTI ALLE OSSERVAZIONI DEI COMUNI

in verde (minuscolo, grassetto, sottolineato) le parti modificate rispetto alla precedente versione

in verde (minuscolo, sottolineato, ~~barrato~~) le parti eliminate rispetto alla precedente versione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi del Piano GIZC

1. Il Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (di seguito Piano GIZC), ~~anche in considerazione degli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in corso che impongono misure di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all'aumento della resilienza della fascia costiera,~~ definisce gli obiettivi, le azioni e gli interventi di:
   a) ripascimento e difesa del litorale dall'erosione marina;
   b) ottimizzazione delle opere marittime a difesa della linea ferroviaria, anche attraverso il riuso dei tratti di scogliera relitta;
   c) armonizzazione della fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera;
   d) tutela e valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa aventi valore paesistico, naturalistico ed ambientale;
   e) rinaturalizzazione di tratti di litorale;
   f) monitoraggio delle dinamiche litoranee, delle acque e dell'ecosistema botanico;
   g) coordinamento con le Regioni limitrofe;
   h) **gestione della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE del 23/10/2007 - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/27 del 06/11/2007;**
   i) **gestione del Protocollo del Mediterraneo - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/19 del 04/02/2009.**

   ~~2. Le presenti norme comprendono al titolo II, come previsto dall'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.~~

2. **Il Piano GIZC prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti meteo-climatici in corso che impongono misure di lungo periodo finalizzate alla riduzione della vulnerabilità e all'aumento della resilienza della fascia costiera.**

Art. 2 - Struttura del Piano GIZC

1. Il Piano GIZC è composto dei seguenti elaborati:
   a) RELAZIONE
   b) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE **(NTA) che contengono altresì al Titolo II, come previsto dall'art. 1 comma 2 della L.R. 15/2004, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo**
   c) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
   d) VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

   ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
   aggiungere
   e) RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
   PARZIALMENTE CONDIVISIBILE IN QUANTO LA STESSA E' GIA' INSERITA CON APPOSITO CAPITOLO NEL DOCUMENTO "RELAZIONE"

2. **Le indicazioni del Piano GIZC hanno valore di indirizzo vincolante e non vincolante secondo quanto riportato di seguito:**
   a) **indicazioni generali con valore di indirizzo vincolante suddivise in:**
      a.1 Principi di progettazione degli interventi sulla fascia costiera rapportati all'intera Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS) e compatibili con l'ecosistema in essa presente e le Unità Gestionali Costiere (UGC), riferiti a tratti di costa comunali e/o sovracomunali che, per la loro realizzazione, richiedono una particolare azione di coordinamento della Regione contenuti nell'elaborato "Relazione";
      a.2 "Norme Tecniche di Attuazione" contenenti i Titoli I, II e III.
   b) **Indicazioni specifiche di riequilibrio fisico delle UFCS con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute nell'elaborato "Programmazione degli interventi".**

~~**Art. 3 - Efficacia del Piano GIZC**~~

~~1. Il Piano GIZC contiene:~~

c) ~~indicazioni generali, con valore di indirizzo vincolante, riferite a tratti di costa comunali e sovracomunali, che richiedono per la loro realizzazione una particolare azione di coordinamento della Regione. Le indicazioni generali si compendiano in:~~
   - ~~criteri di progettazione rapportati all'intera Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS) e compatibili con l'ecosistema in essa presente e le Unità Gestionali Costiere (UGC);~~
   - ~~norme relative all'utilizzo turistico e ricreativo delle aree del demanio marittimo, che forniscono criteri e linee guida cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di Spiaggia dei Comuni costieri;~~
   - ~~norme relative alla gestione delle aree perimetrate secondo la Direttiva Alluvioni 2007/60 e il D. Lgs. 49/2010.~~

d) ~~indicazioni specifiche di riequilibrio fisico delle UFCS con valore di indirizzo non vincolante. Le indicazioni specifiche sono contenute nell'elaborato "PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI" per farne parte integrante e sostanziale.~~

Art. 3 Definizioni

1. È definita "fascia di rispetto"[1], a partire dalla linea di battigia, l'area che racchiude le seguenti zone litoranee:
   a) il demanio marittimo;

---

[1] La definizione della "fascia di rispetto" è mutuata dalle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" marzo 2017 versione 07.03 http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/

[2] Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

[3] Così come meglio definito nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici" a pag. 58/309.

b) la “zona dei 30 metri” dalla dividente demaniale marittima così come definita dall’art.55 del Codice della navigazione (CdN);
c) la “zona del Tr20”, la “zona del Tr100” e la “zona del Tr300” di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs.vo 49/2010;
d) la “zona dei 100 metri” di cui all’art.8 del Protocollo del Mediterraneo~~; tale zona non può avere larghezza inferiore a 100 metri a partire dal livello superiore di marea invernale e non riguarda le aree portuali~~

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di introdurre la deroga per i centri abitati
CONDIVISA REVISIONANDO IL TITOLO III

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
eliminare
~~tale zona non può avere larghezza inferiore a 100 metri a partire dal livello superiore di marea invernale e non riguarda le aree portuali~~
CONDIVISA

2. ~~È definita~~ “Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS)”[2] il tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui.

3. ~~E’ definita~~ “Unità Gestionale Costiera (UGC)”[3] il tratto di costa identificabile in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino accertati e fissi.

4. ~~E’ definito~~ “Transetto” il tratto minimo di litorale sulla base del quale la Regione Marche ha suddiviso l’intera fascia costiera, senza soluzione di continuità, su cui monitora costantemente l’avanzamento/arretramento delle linea di costa e l’assetto fisico della spiaggia emersa e sommersa, attraverso analisi granulometriche e topo-batimetriche. I transetti, numerati progressivamente da nord a sud, risultano in n. di 782, delimitati da n. 783 sezioni.

5. ~~E’ definita~~ “Dividente demaniale” la linea **rappresentata nel “SID - *Sistema Informativo del Demanio marittimo”*** che **individua** ~~rappresenta~~ il confine tra i beni costituenti il demanio marittimo, così come definiti dall’art. 28 del Codice della Navigazione, e quelli (frontisti) appartenenti ad altre PP.AA. o a privati.

FERMO Prot. N. 0149689 del 06/02/2018
Rivedere la definizione di “Dividente Demaniale” di cui all’art. 4 c. 5 eliminando le parole “così come definiti dall’art. 28 del Codice della Navigazione” in quanto l’art. 28 del C. N. definisce i beni del demanio marittimo senza tenere in considerazione la proprietà.
ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

È definita dividente demaniale la linea che rappresenta il confine tra i beni costituenti il demanio marittimo, così come definiti dall'art. 28 del Codice della Navigazione e come rappresentato nel Sistema Informatico Demaniale, e quelli (frontisti) appartenenti ad altre PP.AA. o a privati.

PARZIALMENTE CONDIVISIBILE COSI' COME MODIFICATA IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DEL COMUNE DI ANCONA.

6. ~~E' definita~~ "Opera ~~e/o manufatto~~ stagionale", qualsiasi opera e/o manufatto presente, comprese le eventuali opere di fondazione, solamente ~~durante la stagione estiva turistico-balneare~~ dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimossa/o al di fuori di tale periodo.

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

si propone di ampliare il periodo di installazione dei "manufatti stagionali" in considerazione della potenzialità turistica di zona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018

"art. 4 comma 6 si propone:

E' definita "opera e/o manufatto stagionale", qualsiasi opera e/o manufatto presente, comprese le eventuali opere di fondazione, solamente durante la stagione estiva turistico-balneare dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno (come previsto nel Regolamento concernente le "norme sull'utilizzazione del litorale marittimo del comune per finalità turistiche e ricreative" la durata della stagione balneare può essere prorogata fino al 31/10 di ogni anno, pertanto si potrebbe soltanto "durante la stagione estiva turistico-balneare" , senza specificare il periodo di tempo) e quindi completamente rimosso al di fuori di tale periodo"

NON CONDIVISIBILI IN QUANTO IL LIMITE TEMPORALE IMPOSTO E' IN LINEA: CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO A TUTELA DEL DEMANIO MARITTIMO, DELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO PERMANENTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN QUANTO IL PERIODO RESIDUALE E' SOLITAMENTE CARATTERIZZATO DA EVENTI METEO-MARINI PIU' INTENSI

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare

6_È definita:

a) opera permanente: qualsiasi opera, comunque realizzata, la cui rimozione comporti la distruzione integrale del manufatto;

b) opera di facile rimozione: qualsiasi opera realizzata con il montaggio di parti elementari costituite da componenti assemblate sia in fondazione che in elevazione, la cui rimozione non comporti la distruzione integrale del manufatto e consenta l'eventuale reimpiego delle componenti;

c)~~"opera e/o manufatto stagionale"~~, opera stagionale: qualsiasi opera e/o manufatto, comprese le eventuali opere di fondazione, la cui presenza è ammessa solo durante la stagione estiva turistico balneare dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno e quindi completamente rimosso al di fuori di tale periodo.

CONDIVISA NEL MERITO. IL TESTO RESTA ALL'ART.11 COMMA 2 PERCHE' CONSIDERATO PERTINENTE AL TITOLO II

7. ~~E' definita~~ "Impresa balneare a carattere stagionale", **l'impresa** ~~lo stabilimento balneare~~ che rimuove completamente ogni opera e/o manufatto **al termine del periodo fissato dal comma 6** ~~della stagione estiva turistico-balneare~~ **e rimette in pristino l'area oggetto di concessione**.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
art. 4 comma 7 si propone:.
E' definita "impresa balneare a carattere stagionale", lo stabilimento balneare (si potrebbe sostituire "lo stabilimento balneare", con "l'attività balneare") che rimuova completamente ogni opera e/o manufatto al termine della stagione estiva turistico-balneare.
PARZIALMENTE CONDIVISA

8. ~~E' definito~~ "Punto di ristoro" **area demaniale sottoposta a concessione,** su spiaggia libera, **della dimensione massima di mq. 60,** attrezzata con manufatti a carattere stagionale, delle dimensioni massime **totali** di mq. 30, comprensiva di servizi igienici~~, e di ulteriori mq. 30~~ di area destinata esclusivamente a zona d'ombra, completamente aperta verso l'esterno su almeno tre lati al fine di limitare l'impatto visivo. Il "punto di ristoro" può svolgere solo attività di bar**, cioè attività dove è possibile sostare brevemente per consumare bevande e spuntini,** con esclusione di ogni **tipo di ristorazione e** manifestazione**/evento** musicale o tipologie similari. **Resta inteso che il fronte mare del "punto di ristoro" non riduce la lunghezza del fronte utile della spiaggia libera nel calcolo di cui al successivo art. 12, comma1.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di modificare, in relazione alla normativa sul commercio, la dicitura "può svolgere solo attività di bar" con la seguente modifica "_____"
RICHIESTA PARZIALMENTE INCOMPLETA E RECEPITA COME SOPRA SPECIFICATO

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
Relativamente ai "Punti di Ristoro" si evidenzia quanto segue:
1) per i nuovi poli ristoro si chiede che il limite della superficie di arenile in concessione possa essere superiore all'entità della superficie dei manufatti ammessi (30 mq locale più 30 mq spazio ombreggiante);
2) si chiede di eliminare dal comma 8 le parole "a carattere stagionale" e "può svolgere solo attività di bar con esclusione di ogni manifestazione musicale o tipologie similari"
3) in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 (adeguamento Piani spiaggia) si chiede di specificare che in fase di adeguamento dei PP spiaggia, al nuovo PGIZC, siano fatte salve le previsioni relative ai Polo ristoro/ricreativi esistenti, realizzati in conformità ai relativi Piani spiaggia (rif. oss. Art. 9 comma 3 punto 2);
PUNTI OSSERVAZIONE:
1) LA DIMENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL "PUNTO DI RISTORO" E' RITENUTA SUFFICIENTE PER GLI SCOPI E LE FINALITA' DEL PIANO. NELL'AMBITO DEI LIMITI

IMPOSTI, SI LASCIA LA PIENA LIBERTA' NELLA DISTRIBUZIONE DEL/I MANUFATTO/I.
2) SI PROPONE LA CONFERMA DI QUANTO GIA' INSERITO PERCHE' IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO A TUTELA DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.
3) NON PERTINENTE IN QUANTO IL "POLO RISTORO" NON HA CARATTERE STAGIONALE E INCIDE SULLA PERCENTUALE DI SPIAGGIA LIBERA, A DIFFERENZA DEL "PUNTO DI RISTORO" CON CARATTERISTICHE DI STAGIONALITA' E NON INCIDENTE SULLA PERCENTUALE DI SPIAGGIA LIBERA.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
"art. 4 comma 8 si propone:
E' definito "punto di ristoro" una concessione demaniale su spiaggia libera attrezzato con manufatti a carattere stagionale, delle dimensioni massime di mq. 30, comprensivo di servizi igienici, e di ulteriori mq. 30 di area destinata esclusivamente a zona d'ombra, completamente aperta verso l'esterno su almeno tre lati al fine di limitare l'impatto visivo. Il "punto di ristoro" può svolgere solo attività di bar con esclusione di ogni manifestazione musicale o tipologie similari (inserire le limitazioni presenti all'art. 17 comma 4).
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO L'INSERIMENTO APPESANTIREBBE LA DEFINIZIONE. LA TRATTAZIONE SPECIFICA DEL "PUNTO RISTORO" E' RIPORTATA NEL SUCCESSIVO ARTICOLO.

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
inserire
10_E' definito pubblico esercizio l'attività come definita dall'art.60 della L.R. 27/2009
PARZIALMENTE CONDIVISIBILE E ACCOLTO NELLA NUOVA STESURA DEL COMMA.

9. ~~E' definito~~ "Gazebo" struttura architettonica coperta, di fattura leggera e amovibile, aperta verso l'esterno **su tutto il perimetro.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
in merito alla definizione di "gazebo" si propone di chiarire se tale norma prevale sui Regolamenti Edilizi Comunali
IL PIANO PREVALE GIA' SUGLI STRUMENTI URBANISTICI LOCALI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
E' definito "gazebo" una struttura architettonica coperta, di fattura leggera e amovibile, aperta verso l'esterno. (si propone di definire la struttura della copertura, l'ancoraggio al terreno e le dimensioni del gazebo)
NON CONDIVISIBILE. LA PARTE STRUTTURALE ESULA DALLE COMPETENZE DEL PRESENTE PIANO.

10. **“Spiaggia libera”, area demaniale marittima, sulla quale non vengono rilasciati titoli concessori, disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico in modo continuato.**

Art. 4 - Opere di difesa della costa

1. Le opere di difesa della costa hanno ad oggetto:
   a) la protezione degli abitati e delle infrastrutture in ambito litoraneo;
   b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;

   PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
   Art. 5 Opere di difesa della costa
   Comma 2 lettera b) si propone la seguente integrazione:
   - prevedere la possibilità di movimentazione del materiale sabbioso anche mediante prelievo dalla spiaggia sommersa fino alla batimetrica -1,00 previo rilievo topo-batimetrico finalizzato all’individuazione dei banchi di sabbia sommersi e dell’andamento della linea di costa, ricomprendendo tale movimentazione di sedimenti (già previste dall’allegato 1 – punto 4 della delibera di Giunta Regionale Marche n. 294 del 6 marzo 2013) nelle operazioni di ripristino degli arenili come definite dall’art.2, comma 1 lett. g) del D.M. 15 luglio 2016, n.173 e come tali non soggette all’applicazione del regolamento D.M. n.173/2016.
   NON ACCOGLIBILE IN QUANTO L’INTEGRAZIONE PROPOSTA NON E’ DA RITENERSI “OPERA DI DIFESA DELLA COSTA” MA MANUTENZIONE STAGIONALE AI FINI TURISTICO-RICREATIVI E SOTTOPOSTA A SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE

   c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

2. Le tipologie prevalenti di opere di difesa della costa, anche combinate tra di loro, sono:
   a) Il ripascimento del litorale con o senza protezione (utilizzo o meno di opere di contenimento);
   b) La movimentazione del materiale sabbioso e/o ghiaioso accumulatosi sul litorale per il riequilibrio dello stesso;
   c) L’attivazione dei processi naturali di trasporto solido fluviale al fine della ripresa della ricostituzione della linea di costa;
   d) La realizzazione di nuove scogliere e la ricarica, il rafforzamento e il riordino delle **opere di difesa esistenti.** ~~scogliere esistenti~~.

3. E’ consentita la deroga alle tipologie di cui al comma 2, solo per interventi di somma urgenza in caso di eventi meteomarini eccezionali; l’attuazione di tali interventi dovrà **comunque privilegiare** tipologie di difesa che attenuino gli effetti di bordo autoesaltanti i fenomeni erosivi, **utilizzando** ~~privilegiando~~ ~~anche in questo caso~~ difese morbide o assorbenti.

   PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
   si chiede di chiarire quali tipologie di difesa morbida o assorbente risultino essere realizzabili stante la necessità di acquisire successivamente i pareri favorevoli degli Enti sovracomunali e stante il fatto che i sacchi di sabbia risultano essere vietati ai sensi dell’art. 7, comma 5

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LA DESCRIZIONE DATA SI RITIENE SUFFICIENTE; SARA' COMPITO DEL PROPONENTE, DI VOLTA IN VOLTA, DESCRIVERE TECNICAMENTE LA TIPOLOGIA PROPOSTA

4. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di cui al comma 3 il soggetto che ha attivato la procedura di urgenza provvede alla presentazione di una perizia giustificativa degli stessi e a trasmetterla, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per l'approvazione dei lavori, **previa approvazione della Regione di cui all'art.6, comma 1, lett.d) della LR del 14/07/2004 n°15 e di tutti gli altri pareri necessari.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di aggiungere come alternativa, l'obbligo di rimuovere le opere eseguite in somma urgenza, non conformi alle N.T.A. di Piano, al terminare dell'evento che ne ha determinato il pericolo, esonerando pertanto la stazione appaltante dal dover procedere all'avvio dell'iter di approvazione dei lavori
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO GIA' RICOMPRESA DALLA PROCEDURA NAZIONALE PREVISTA DALLA L. 225/1992 E DAL DEC. LGS. 50/2016.

5. Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto.

6. Per gli interventi **relativi alle opere** di cui al comma ~~1 e~~ 2 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e la ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.

7. È consentita, per brevi tratti costieri, la realizzazione di opere di difesa costiera sperimentali, adeguatamente monitorate negli effetti e comunque da rimuovere a fine sperimentazione nel caso di comprovata inefficienza.

~~Art. 5 - Opere trasversali alla linea di costa~~

1. ~~È sconsigliata la realizzazione di nuove opere marittime trasversali, compresi i prolungamenti dei moli foranei dei porti esistenti, in considerazione dei comprovati effetti negativi sulla linea di costa.~~

2. ~~È sconsigliata la realizzazione di nuovi porti, qualora non vengano previste adeguate misure ambientali compensative.~~

3. ~~Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani regolatori dei porti già adottati prima della adozione definitiva del presente Piano GIZC.~~

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
NdR (Il comune di Ancona ritiene che piuttosto che sconsigliare sarebbe opportuno indicare le condizioni subordinatamente alle quali gli interventi sono ammissibili)

PARZIALMENTE CONDIVISIBILE. L'ARTICOLO E' STATO ELIMINATO IN QUANTO L'ARGOMENTO E' TRATTATO DAL PIANO E DALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 5 – Interventi stagionali invernali di protezione delle strutture balneari

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

NdR (Da chiarire la definizione all'interno dell'art. 4 tenuto conto dell'art. 10)

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO L'ARGOMENTO E' PARTICOLARMENTE "ARTICOLATO" E PERTANTO SVILUPPATO IN MODO PUNTUALE NEL PRESENTE ARTICOLO

1. **Lungo i litorali marini, al fine di garantire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia e previa autorizzazione dell'autorità demaniale marittima competente, è consentito ai soggetti portatori di interesse aventi titolo:**
   - a **il prelievo di sedimenti dalla spiaggia emersa, finalizzato alla formazione di cumuli per favorire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale, nei transetti che dal SITcosta risultano stabili o in avanzamento;**
   - b **la formazione di cumuli di sedimento, proveniente da cava o approvvigionamenti esterni all'area di concessione e regolarmente autorizzati, nei transetti che dal SITcosta risultano in erosione. I sedimenti utilizzati dovranno essere caratterizzati secondo la normativa vigente in materia.**

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018

Al fine di evitare che i prelievi di sedimenti siano genericamente effettuati anche per scopi diversi da quelli indicati da detta norma, sarebbe il caso di specificare che gli stessi sono consentiti solo nelle zone soggette ad accertata erosione

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO L'ARGOMENTO E' TRATTATO NEL COMMA SUCCESSIVO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018

Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione (si potrebbe sostituire la parola "autorizzazione" con la parola "parere") dell'autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini, è ammesso il prelievo di sedimenti dalla spiaggia emersa, finalizzato a favorire la protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi durante la stagione invernale. (si propone di: specificare chi realizza le opere (ente?/concessionario?)

PARZIALMENTE CONDIVISIBILE IN QUANTO L'ARGOMENTO E' DISCIPLINATO DAL COMMA 2TER DELL'ART.3 DELLA LR N.15/2004 E SS.MM.II. LA PARTE MODIFICATA E' RIPORTATA NEL NUOVO TESTO.

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018

L'utilizzo di sedimenti provenienti da cava, soggetti a caratterizzazione, è troppo oneroso e complesso, anche per i tempi e i costi di rilascio delle caratterizzazioni, e non consentono di effettuare annualmente l'operazione, quindi si rende necessario ed opportuno, per tale motivo, laddove necessita, abbancare tale sedime nel rispetto della circolare della Regione Marche (prot. n. 774076 del 15/11/2012 della Regione Marche – Giunta Regionale inerente la realizzazione di opere temporanee/stagionali (cumuli o sacchi) a protezione delle strutture balneari dai fenomeni erosivi invernali).

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LA PROCEDURA, PUR ONEROSA, E' REALIZZABILE CON UNA ADEGUATA PROGRAMMAZIONE E CONSENTE LA REALIZZAZIONE DELLE PROTEZIONI TEMPORANEE ANCHE AGLI OPERATORI UBICATI IN ZONE DI ACCERTATA EROSIONE (PRELIEVO CONSENTITO SINO A 10 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA).

2. Il prelievo di cui al comma 1, allo scopo di preservare quanto più possibile la naturale morfologia della spiaggia emersa, non può essere effettuato a meno di 10 metri lineari ~~nella fascia di profondità di ml 10 misurata~~ dalla linea di battigia, definita quest'ultima rispetto al livello del medio mare, verso la spiaggia emersa **e deve essere effettuato nell'area antistante la concessione esclusivamente con movimentazione trasversale del materiale di spiaggia**.

3. I cumuli di cui al comma 1 ~~e 2,~~ sono ammessi esclusivamente nella fascia in concessione antistante le strutture balneari da proteggere, possono ~~potranno~~ avere una larghezza massima alla base di 5 metri e altezze non superiori a 1,5 metri.

4. Allo scopo di limitare effetti di bordo negativi sui tratti di litorale contigui, non è ammesso l'utilizzo di sacchi temporanei/stagionali in sostituzione dei cumuli **per gli interventi di cui al presente articolo.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

si propone di consentire l'uso di sacchi di sabbia per ovviare alla possibile presenza di gravi problemi nell'immediato nei tratti di litorale privi di idonee difese costiere

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018

Si chiede di consentire l'utilizzo di sacchi in corrispondenza di fossi o altro, da segnalare al Servizio Difesa della Costa. Si ritiene che i sacchi possano costituire quantomeno opere di difesa sperimentali da non assoggettare a screening di VIA in quanto facilmente rimovibili.

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO L'USO DEI SACCHI IN SOSTITUZIONE DEI CUMULI POTREBBE ESSERE CONSENTITO DOPO PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE

5. Prima dell'inizio della stagione balneare i cumuli di cui ai commi 1 ~~e 2~~ dovranno essere opportunamente stesi e livellati quanto più possibile rispettando la naturale morfologia della spiaggia emersa.

Art. 6 – Sistema Informativo Territoriale della costa (SITcosta)

1. La Regione e i Comuni utilizzano il SITcosta per il monitoraggio della fascia costiera, delle opere, degli interventi di difesa della costa e per la valutazione dei transetti in erosione.

2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione aggiorna il SITcosta periodicamente sulla base delle informazioni disponibili **e delle campagne di rilievo topo-batimetrico**.

3. I Comuni forniscono i dati tecnico/finanziari relativi agli interventi realizzati sulla costa, utilizzando le procedure previste dal SITcosta.

4. I Comuni partecipano all'aggiornamento continuo delle informazioni territoriali fornendo alla Regione i dati topo-batimetrici acquisiti nell'ambito delle proprie attività.

5. La Regione definisce le specifiche tecniche delle operazioni di rilievo topo-batimetrico programmate nell'ambito delle attività di monitoraggio della morfologia della fascia litoranea anche attraverso il coordinamento dei Comuni costieri e dei soggetti attivi in ambito costiero.

TITOLO II – **PIANO DI** UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 7 – Oggetto

1. In attuazione, dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'art. 1, comma 2 della L.R. 15/2004, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono.

2. Le aree del demanio marittimo disciplinate dalle presenti norme sono quelle alle quali si applicano le norme del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di inserire un ulteriore comma in cui venga specificato che le presenti norme disciplinano altresì le aree private utilizzate per i pubblici usi del mare e che rientrano nelle categorie di cui all'art. 28 del Codice della Navigazione
NON ACCOGLIBILE IN QUANTO GIA' DISCIPLINATO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

3. I piani particolareggiati di spiaggia previsti dall'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. sono redatti dai Comuni costieri nel rispetto delle disposizioni del presente Piano GIZC. ~~–I piani particolareggiati di spiaggia approvati prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC sono adeguati alle sue disposizioni entro due anni dalla medesima data.~~

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di prevedere sanzioni o interventi sostitutivi regionali in caso di mancato adeguamento
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO RITENUTA INEFFICACE AI FINI DEL PRESENTE PIANO

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
relativamente all'adeguamento dei PP spiaggia, approvati prima dell'entrata in vigore del PGIZC, alle sue disposizioni si evidenzia quanto segue:
1) il termine di adeguamento stabilito dall'art. 9 comma 3 (due anni) contrasta con il termine indicato all'art. 23 "Norme Transitorie" (18 mesi) Rif. Oss. art. 23;
CONDIVISA ELIMINANDO IL SECONDO PERIODO DEL COMMA 3
2) si chiede di specificare che, in fase di adeguamento dei piani spiaggia al PGIZC, siano fatte salve le previsioni relative alle strutture esistenti, realizzate in conformità ai PP spiaggia vigenti, con particolare riferimento a:
- consistenza e destinazione d'uso dei manufatti esistenti degli stabilimenti balneari, dei poli ristoro/ricreativi (rif. art. 4) e delle attività collaterali (rif. art.15);

- carattere non stagionale delle superfici pavimentate (rif. art. 15 comma 4);
- carattere non stagionale dei volumi e tettoie esistenti nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso dallo stabilimento balneare (rif. art. 15 comma 4 lett. c);
- usi consentiti per le coperture piane praticabili esistenti (rif. art. 15 comma 4 lett. f)

A tal fine si chiede se quanto sopra è già garantito dal comma 5 dell'art. 15.

LE MODIFICHE RICHIESTE SONO GIA' PRESENTI ALL'ART.15, COMMA 5

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17

all'art. 9, comma 3 il termine di "due anni" non coincide con quello indicato all'art. 23

CONDIVISA ELIMINANDO IL SECONDO PERIODO DEL COMMA 3

Art. 8 - Suddivisione del demanio marittimo

1. **Il demanio marittimo, per una armonica gestione e la ricerca di un giusto equilibrio tra la salvaguardia della fascia costiera da un punto di vista ambientale e paesaggistico, per l'esigenza delle attività turistiche e ricreative nonché per la sua tutela quale proprietà pubblica, è suddiviso in tre fasce: fascia A, fascia B e fascia C.**

2. **Fascia A -** Fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia, avente una larghezza non inferiore a cinque metri, al fine di permettere il libero transito delle persone non sono ammesse installazioni e attrezzature di alcun tipo e sono vietati i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso.

3. **Fascia B, aree in concessione –** Nell'area compresa fra la fascia di arenile di cui al comma 1 e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al comma 4 possono essere posti: torrette di avvistamento, ombrelloni, sdraie, sedie**, campi da gioco non pavimentati** ed altri arredi mobili.

4. **Fascia C, aree in concessione –** Nella fascia compresa tra l'area indicata al comma 3 ed il limite della spiaggia demaniale possono essere collocati:

   a) le cabine-spogliatoio, i servizi igienici, le docce, il deposito per le attrezzature di spiaggia, eventuali locali destinati al primo soccorso e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari;

   b) i locali, gli spazi e le attrezzature relativi alle attività indicate all'articolo 01, comma 1 della Legge n.494/1993;

   c) le opere pubbliche o di interesse pubblico.

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

aggiungere

E' consentita la localizzazione di vasche prefabbricate di ridotte dimensioni (max 50 mq) per ciascuna concessione da mantenere stagionalmente, anche allo scopo di mitigare l'effetto di divieti temporanei di balneazione per motivi meteorologici e/o igienico ambientali.

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO ESPRESSAMENTE VIETATE DALL'ART.32 DEL PPAR "PISCINE E SIMILI"

5. Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione anche al di fuori della stagione turistico-balneare.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
Deve essere sempre e a chiunque consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione (si propone d'inserire "e le spiagge libere") anche al di fuori della stagione turistico-balneare. (si propone d'inserire "fermo restando valido quanto previsto dall'art. 16 comma 5")
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO L'ATTUALE ARTICOLO E' MUTUATO DA NORMATIVA NAZIONALE (LEGGE N.296 DEL 27/12/2006, ART.1, COMMA 251, LETT.C, NUMERO 2, LETT.E E LEGGE 494/1993, ART.03, PUNTO 2.2, LETT.E).
PER QUANTO ATTIENE ALL'ART.16 COMMA 5 QUEST'ULTIMO TRATTA L'ACCESSO DALLA PUBBLICA VIA

Art. 9 - Opere e attività consentite sulle aree del demanio marittimo

1. Sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 400/1993, convertito in legge n. 494/1993 nonché quelle per finalità di pubblico interesse di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 328/1952.

2. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo si distinguono in:
   a) **di difficile sgombero** ~~permanenti~~: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto **così come definite anche dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.22 del 25/05/2009 alla lettera a) del punto 3.1**;
   b) **di facile sgombero**: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate. Tali opere **possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale e sono definite dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.22 del 25/05/2009 alla lettera b) del punto 3.1**;
   c) **stagionali** ~~non fisse~~: di facile sgombero e completamente amovibili ~~e stagionali~~ così come definite dall'art. 3, comma 6 delle presenti NTA.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
Le opere e/o manufatti che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo (si propone d'inserire le definizioni della tipologia delle opere descritte nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 120/01 e n. 22/09) si distinguono in:

a) permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;
b) di facile sgombero: realizzate con il montaggio di parti elementari costituite da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate;
c) non fisse (si propone d'inserire opere e/o manufatti stagionali): di facile sgombero, completamente amovibili e stagionali così come definite dall'art. 4, comma 6 delle presenti NTA.
CONDIVISE

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
modificare il comma 2 come di seguito
2. Le opere e/o manufatti che possono essere realizzate sulle aree del demanio marittimo sono quelle definite ai punti a), b) e c) del comma 6 dell'art. 4 delle presenti NTA ~~si distinguono in:~~
~~a) permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;~~
~~b) di facile sgombero: prefabbricate a scheletro leggero, con o senza muri di tamponamento, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione discontinua che in elevazione, con tecnologie prefabbricate;~~
~~c) non fisse: di facile sgombero, completamente amovibili e stagionali così come definite dall'art. 4, comma 6 delle presenti NTA.~~
CONDIVISA NEL MERITO. IL TESTO RESTA ALL'ART.11 COMMA 2 PERCHE' CONSIDERATO PERTINENTE AL TITOLO II

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 CdN, le opere **di difficile sgombero** ~~permanenti~~ possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, **dei relativi titoli abilitativi** **e di quanto disposto dal successivo Titolo III delle presenti NTA**, previo parere della regione da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 cod. nav., le opere permanenti possono essere realizzate soltanto dagli enti pubblici o da soggetti privati per finalità di pubblico interesse, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e previo parere della regione, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. (si propone di specificare se il parere da acquisire alla Regione è inerente solamente alle nuove opere).
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LE OPERE ESISTENTI DOVREBBERO ESSERE GIA' CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE

4. Nel rispetto della vigente normativa, durante la stagione invernale, **in prossimità della fascia C così come definita all'art.8 comma 4,** ~~nel limite esterno della spiaggia~~ sono consentite le opere provvisorie (barriere frangivento), per impedire il trasporto della sabbia da parte del vento, secondo quanto indicato nelle "Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici"; dovrà sempre e comunque essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.

   POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
   Specificare al meglio che cosa si intende per "limite esterno della spiaggia";
   FERMO Prot. N. 0149689 del 06/02/2018
   All'art. 11 comma 4 si propone la seguente modifica: sostituire il "limite esterno" con "in prossimità del limite esterno".
   CONDIVISE

~~5. Sono consentiti gli interventi previsti dalle tabelle 1 e 2 di cui al Titolo III delle presenti NTA.~~

   PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
   in relazione agli interventi ammessi ed al rimando alle Tabelle 1 e 2 di cui al titolo III delle NTA, si evidenzia che al medesimo Titolo non sono riportate le tabelle indicate, pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione in questa sede e le eventuali osservazioni in merito si rimandano successivamente alla formulazione dei suddetti articolati.
   SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018
   Si fa riferimento a tabelle non ancora presenti nel testo esaminato.
   VEDI TITOLO III

5. Sono consentiti, ai fini turistico-ricreativi, interventi di semplice livellamento della spiaggia emersa con movimentazione dei sedimenti in direzione trasversale al fronte litorale. **Ogni ulteriore intervento di movimentazione dei sedimenti di spiaggia, tra cui i movimenti longitudinali al fronte litorale, sono soggetti al parere vincolante della Regione.**

Art. 10 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione delle opere sulle aree del demanio marittimo, ad esclusione degli interventi di somma urgenza di cui al comma 3 dell'art. 4, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dei piani particolareggiati di spiaggia e previo rilascio **dei titoli** abilitativi previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica.

2. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti sulle aree del demanio marittimo, che presentano particolare valore architettonico e storico-documentario ai sensi dell'articolo 15 delle N.T.A. del P.P.A.R., non possono comportare l'alterazione del loro aspetto originario.

3. Le cabine-spogliatoio e i corpi accessori debbono essere installati in modo da limitare al minimo la visuale del mare.

4. Possono essere realizzate recinzioni per la protezione dei manufatti durante il periodo di non utilizzo. Tali recinzioni devono essere limitate ai soli corpi di fabbrica**, ad una distanza massima dagli stessi di 1,50 ml,** per garantire comunque il libero transito da e verso la spiaggia anche durante la stagione invernale. **E' consentito tamponare le aperture dei suddetti corpi di fabbrica con pannelli in aderenza.**

   PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
   si propone di prevedere altresì la possibilità di tamponare con pannelli di materiale vario i corpi di fabbrica
   CONDIVISA AL COMMA 4

   POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
   Al fine di evitare la delimitazione di zone demaniali in concessione ben oltre l'area di sedime delle strutture, sarebbe opportuno introdurre una distanza max. da rispettare per il posizionamento delle recinzioni rispetto alle strutture stesse
   CONDIVISA

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 5 delle presenti NTA i movimenti di terra debbono essere strettamente limitati alla realizzazione delle opere da eseguire.

6. Qualsiasi opera non può superare in profondità la quota zero a livello del mare ad eccezione delle fondazioni delle opere **di difficile sgombero** ~~permanenti~~ fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.

Art. 11 - Tutela dell'ambiente costiero

1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali:
   a. nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R.;
   b. nelle ZPS Zone di Protezione Speciale;
   c. nei SIC Siti di Importanza Comunitaria;
   d. nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di cui all'art.29 delle N.T.A. del P.P.A.R. delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia;
   e. negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC.
2. **Nelle aree di cui ai punti a, b, c del comma precedente è consentito il rilascio di concessioni demaniali a carattere stagionale dei soli "punti di ristoro" così come definiti all'art.3 delle presenti norme.**

   SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018
   Non abbiamo trovato la perimetrazione delle zone dunali per verificarne l'estensione.
   CONDIVISA. IN CORSO DI REDAZIONE; I DOCUMENTI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO WEB.

   ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare il comma 1 come di seguito

1. ~~Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali: a. nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R.; b. nelle zone di protezione speciale; c. nei siti di importanza comunitaria; d. nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia; e. negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC.~~

Nelle aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale di cui all'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di protezione speciale; nei siti di importanza comunitaria, nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua delimitate dai piani particolareggiati di spiaggia e negli ambienti dunali perimetrati dal presente Piano GIZC, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime è subordinato al parere favorevole dell'autorità competente.

PARZIALMENTE CONDIVISA COME MODIFICATO NEL TESTO

3. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora il Comune ne accerti l'impossibilità all'allaccio.

4. L'abbattimento degli alberi e l'alterazione dei sistemi vegetali che insistono sulle aree del demanio marittimo è ammesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, soltanto in caso di accertata necessità da parte del Comune.

5. Sul demanio marittimo è consentita la piantumazione ~~solo~~ di specie arboree autoctone della spiaggia **o specie individuate da atti o regolamenti regionali**. **E' ammessa la sostituzione di specie arboree esistenti alloctone con altre della medesima specie solo nei casi in cui la presenza delle stesse risulti storicamente documentata.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

si propone di prevedere altresì un elenco di specie arboree non autoctone

CONDIVISA PARZIALMENTE CON MODIFICA AL COMMA 4

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

Si chiede:

1) di aggiungere al comma 1 alla frase "Non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali" le parole "salvo le concessioni relative a Poli Ristoro";

CONDIVISA PARZIALMENTE CON DEROGA AI "PUNTI DI RISTORO" (COMMA 1) DIFFERENTI DAI "POLI RISTORO"

2) di modificare il punto b) subordinando il rilascio di nuove concessioni demaniali, nelle zone di protezione speciale, all'esito dello studio d'incidenza dell'area specifica;

CONDIVISA PARZIALMENTE CON DEROGA AI "PUNTI DI RISTORO" (COMMA 1)

3) quali sono gli ambienti dunali perimetrati dal PGIZC.

CONDIVISA. IN CORSO DI REDAZIONE; I DOCUMENTI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO WEB.

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018

Si ritiene più opportuna la dicitura “di specie arboree autoctone o individuate da specifici regolamenti e abachi comunali” in quanto vi sono specie arboree tipiche del paesaggio dunale o mediterraneo ma non strettamente autoctone.
PARZIALMENTE CONDIVISA COME DA TESTO MODIFICATO

Art. 12 - Destinazione delle aree

1. La lunghezza del fronte mare delle aree libere utilizzabili ai fini turistico-ricreativi non può essere inferiore al venticinque per cento (25%) della lunghezza del litorale di ogni singolo Comune, quest’ultima calcolata escludendo i tratti:
   a) di costa alta e quelli non usufruibili per la presenza di scogliere radenti;
   b) pericolosi per frane o per altri motivi di carattere geologico perimetrati negli strumenti di pianificazione;
   c) portuali;
   d) **foci fluviali**

   PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
   si propone di introdurre un punto D) in cui vengono esclusi anche i punti di “ristoro” di cui all’art. 4 comma 8
   NON CONDIVISIBILE IN QUANTO NON PERTINENTE AL PRESENTE ARTICOLO; GIA’ INSERITA ALL’ART.4, COMMA 8.

   FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17
   all’art. 14, comma 1 si propone di specificare se anche la foce del fiume viene esclusa dal conteggio della lunghezza del fronte mare. In caso affermativo è opportuno anche indicare il criterio per definirne l’ampiezza;
   CONDIVISA AGGIUNGENDO LA LETTERA d)

2. Nei Comuni in cui il limite inferiore previsto dal comma 1 è stato già raggiunto o superato sono fatte salve le concessioni demaniali marittime rilasciate **prima della** ~~alla~~ data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

3. Non possono essere riassegnate, fino al rientro nel limite minimo (25%) di cui al comma 1:
   a) le concessioni che siano oggetto di dichiarazione di decadenza o revoca;
   b) le concessioni scadute di cui non sia stato richiesto il rinnovo dal concessionario avente titolo.

Art. 13 - Piani particolareggiati di spiaggia

1. I Piani particolareggiati di spiaggia disciplinano gli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme concernenti la Gestione Integrata delle Zone Costiere.

   PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
   si fa presente che la disciplina dei Piani Particolareggiati di Spiaggia si estende anche alle aree private utilizzate per i pubblici usi del mare;

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO E' FACOLTA' DEL COMUNE INDICARE L'AREA DI EFFICACIA DEL PIANO

2. I Piani particolareggiati di spiaggia:
   a) indicano le linee della costa e della ~~confine~~ **dividente** demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID);

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone la seguente modifica "indicano le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema informativo demanio (SID), ovvero sulla base dei verbali di delimitazione della fascia demaniale marittima approvati". Tale modifica risulta necessaria per ovviare agli errori presenti nel SID
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DELLA REGIONE MA DELLO STATO IN QUALITA' DI TITOLARE DEL DEMANIO MARITTIMO

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17
si propone di specificare se per "confine demaniale" si intende "dividente demaniale";
CONDIVISA, IL CONFINE DEMANIALE EQUIVALE ALLA DIVIDENTE

   b) evidenziano i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
   c) prevedono **e individuano** la tipologia d'uso e di gestione delle aree con l'indicazione di quelle:
      - **oggetto di** ~~date in~~ concessione;
      - libere;
      - adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.
   d) **individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso;**
   e) **individuano le aree destinate in via esclusiva al rimessaggio delle unità di pesca professionale. Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso.**

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
si chiede di eliminare le seguenti parole "in via esclusiva" e "Per motivi di sicurezza le aree di cui alla presente lettera sono interdette a qualsiasi altro uso"; in merito alle strutture delle attività collaterali esistenti si rimanda all' osservazione relativa all'art. 9 comma 3 punto 2;
NON CONDIVISIBILE PER QUESTIONI DI SICUREZZA. VIETATO ANCHE DAL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2 NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER FINALITÀ TURISTICHE RICREATIVE. EVENTUALI OPERE E/O ATTIVITA' GIA' AUTORIZZATE DAL COMUNE E IN DIFFORMITA' AL SUDDETTO REGOLAMENTO, ANDRANNO SANATE.

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17

all’art. 15, comma2, lettera d) si propone di specificare se le due funzioni (rimessaggio natanti per nautica da diporto e rimessaggio unità di pesca professionale) possono coesistere nella medesima area. In caso negativo si propone di distinguere le due fattispecie con singole lettere;

CONDIVISA CON L’AGGIUNTA DELLA LETTERA e) AL COMMA 2. SI CONFERMA LA INCOMPATIBILITA’ DELLE DUE ATTIVITA’ DI PESCA PROFESSIONALE E DIPORTO.

f) tengono conto degli eventuali vincoli imposti dalla presenza delle infrastrutture ferroviarie;
g) individuano le aree a rischio idrogeologico presenti all’interno del demanio marittimo o in prossimità dello stesso, da sottoporre a limitazioni;
h) individuano le aree destinate alla piccola pesca di cui all’art. 16 delle presenti NTA.

3. I Piani particolareggiati di spiaggia stabiliscono criteri uniformi per la realizzazione e l’arredo delle strutture poste sull’arenile, per salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l’immagine del litorale.

4. In particolare i Piani particolareggiati di spiaggia devono rispettare i seguenti criteri:
a) la superfice pavimentata deve essere interamente amovibile e a carattere stagionale;

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone la seguente modifica “la superficie pavimentata deve essere interamente amovibile”
PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
lett. a) si chiede di eliminare le seguenti parole “a carattere stagionale”;
SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018
Non si ritiene opportuno vietare la permanenza della pavimentazione. È infatti un presidio utile anche per chi vuole fruire il mare in inverno, specie disabili e persone anziane. Inoltre consente una miglior manutenzione e maggior sicurezza e decoro.

NON CONDIVISE IN QUANTO NON COERENTI CON IL PRINCIPIO DELLA “STAGIONALITA’” PER I NUOVI MANUFATTI (VEDI DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III).

b) nelle aree in concessione demaniale per attività turistico-ricreative la percentuale di superficie pavimentata per piattaforme e piazzole non può superare complessivamente:
   - il venti per cento nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di metri quadrati 350;
   - la percentuale è ridotta al quindici per cento nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, fino al limite massimo di 600 metri quadrati.
c) **nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie realizzati secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 2, lettere b) e c), non può superare metri quadrati 250 complessivi;**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

si chiede la revisione del seguente articolo in quanto il riferimento all'articolo 11, comma 2, lettera c) lascia intendere che nelle aree ad uso diverso da stabilimento balneare si possono installare esclusivamente manufatti a carattere stagionale

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
si chiede di eliminare le seguenti parole "realizzati secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 2, lettera c)"; si suggerisce di limitare tale prescrizione solo a specifici tratti di arenile in relazione all'interferenza dello stesso con gli ambiti della direttiva alluvioni;"
NON CONDIVISE IN QUANTO L'INTENZIONE E' QUELLA DI RIDURRE IL CONSUMO PERMANENTE DI SUOLO

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
modificare come di seguito
c) nelle aree in concessione demaniale ad uso diverso da stabilimento balneare, la superficie copribile con volumi e tettoie realizzati secondo le modalità indicate all'articolo ~~11~~ 4, comma ~~2~~ 6, lettera c), non può superare metri quadrati 250;
CONDIVISA IN PARTE. LA LETTERA b) NON PUO' ESSERE ELIMINATA IN QUANTO L'INTENZIONE E' QUELLA DI RIDURRE IL CONSUMO PERMANENTE DI SUOLO

d) nelle aree in concessione per stabilimento balneare, **fermo restando il limite massimo dimensionale di mq. 250** di cui alla lettera c), la superficie copribile non può superare il venti per cento (20%) dell'area in concessione, con esclusione delle tende ombreggianti, dei gazebo e delle attrezzature e servizi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a);

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
si chiede di inserire "dimensionali" dopo la parola "limiti" ("... limiti dimensionali di cui alla lettera c …"); si chiede inoltre di specificare quali sono i servizi e le attrezzature esclusi (da non ricomprendere nel computo della superficie copribile) alla luce della modifica (rispetto il Piano vigente) proposta all'art. 10 comma 3;"
CONDIVISA CON LE MODIFICHE SOPRA RIPORTATE E QUELLE INSERITE ALL'ART.10, COMMA 3.

e) l'altezza massima dei manufatti ~~realizzati~~ non può superare i metri 4,00. **L'altezza viene calcolata a partire dalla quota del piano di calpestio del manufatto, all'estradosso della copertura.**

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
Aggiungere: "…L'altezza viene calcolata a partire dalla quota del piano di calpestio del manufatto, all'intradosso della copertura";
CONDIVISA PARZIALMENTE CON LE MODIFICHE SOPRA RIPORTATE.

f) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere una copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

si chiede di eliminare le seguenti parole “da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura o attrezzatura ombreggiante”;

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare come di seguito

g) i manufatti, fermo restando quanto previsto alla lettera d) del presente comma, possono avere un copertura piana praticabile da adibire a solarium, ove non può essere sistemata alcuna struttura ~~o attrezzatura ombreggiante~~; detta copertura dovrà essere realizzata in conformità alle vigenti norme edilizie e delimitata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, da parapetti o ringhiere di profilatura e consistenza leggere e comunque trasparenti;

NON CONDIVISA IN QUANTO CONTRASTA CON LA SICUREZZA (ES: EVENTI METEO AVVERSI TIPO VENTO,…), L’INGOMBRO VOLUMETRICO (ES: ALTEZZA MASSIMA DI 4,00 METRI) E CON L’AMOVIBILITÀ DEI MANUFATTI.

g) la larghezza della fascia **C** indicata all’articolo 8, comma 4, non può superare il quaranta per cento (40%) dell’intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza.
Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all’articolo 8, comma 4, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.
I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell’inizio di ogni stagione estiva se l’estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

CIVITANOVA MARCHE Prot. N. 1131137 del 10/11/2017

g) la larghezza della fascia indicata all’articolo ~~8~~ ***10***, comma 3, non può superare il 40 per cento dell’intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza.
Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all’articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere **annuale senza quindi provvedere alla loro rimozione al termine della stagione estiva**, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.

I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

NON CONDIVISA IN QUANTO NON COERENTE CON IL PRINCIPIO DELLA "STAGIONALITA'" PER I NUOVI MANUFATTI

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

si fa presente che il riferimento all'articolo 8, comma 3 risulta essere errato

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

si evidenzia un refuso relativo all'indicazione dell'art. 8 comma 3 anziché art. 10 comma 3; si chiede inoltre di specificare quali sono i limiti che non si applicano per gli spazi gioco pavimentati;"

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17

all'art. 15, comma 4, lettera g) il rimando all'art. 8 comma 3 non è esatto;

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare come di seguito

g) la larghezza della fascia indicata all'articolo ~~8~~ 10, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo ~~8~~ 10 (rif. alle vecchie NTA), comma 3 a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018

Il riferimento all'articolo 8 è da sostituire con l'articolo 10.

CONDIVISE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018

la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza.

Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti ulteriori 15 m sui quali possono essere collocate le (si propone di inserire la parola "ulteriori") strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva, comprese le eventuali opere di fondazione. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati.

I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima;

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO I LIMITE DELLE STRUTTURE SONO GIA' DEFINITI DALLA LETTERA d), COMMA 4, DEL PRESENTE ARTICOLO E COMUNQUE PROPORZIONATI ALLA SUPERFICIE DELLA CONCESSIONE

h) **Per quanto riguarda i "campi da gioco non pavimentati", l'area impegnata deve rispettare i seguenti limiti:**
   - **non superi il 20% della superficie scoperta in concessione;**
   - **non occupi più del 50% della larghezza dell'area in concessione.**

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

aggiungere

campi da gioco non pavimentati, quest'ultimi purché l'area impegnata:
- non superi il 20% della superficie scoperta concessionata
- non occupi più del 50% della larghezza dell'area in concessione

CONDIVISIBILE COME RIPORTATO NEL TESTO PUNTO i)

i) i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20;

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare come di seguito

h) i manufatti in sequenza, paralleli alla linea di battigia, sono realizzati per un'estensione massima consecutiva di metri 50, con una distanza minima dai successivi manufatti di almeno metri 20 così da limitare al minimo la visuale del mare. Sono ammesse deroghe subordinate ad un progetto unitario dell'insediamento esteso all'intero Piano spiaggia purché in grado di garantire, per condizioni orografiche, rapporto con l'insediamento urbano o tipologie scelte, la visibilità del litorale dalle aree di margine dell'arenile.

NON CONDIVISA PERCHE' LA NORMA RIGUARDA I NUOVI MANUFATTI E FA "SALVO L'ESISTENTE" (VEDI COMMA 5)

j) l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;

k) le prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini.

5. I Piani particolareggiati di spiaggia indicano e prevedono ove non esistenti, le infrastrutture pubbliche e in particolare:
   a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l'entrata e l'uscita dei mezzi di soccorso;

b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali e piste ciclabili da realizzare come previsto dalle prescrizioni di base permanenti dell'articolo 32 delle N.T.A. del P.P.A.R per i litorali marini;

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

con riferimento alla lett. b) si evidenzia che sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 60 delle NTA di PPAR (in particolare il punto 3 c);"

NON CONDIVISA IN QUANTO L'ASPETTO E' GIA' NORMATO DALLE NTA DEL PPAR

c) gli accessi al mare come stabilito all'art. 14 comma 4;
d) le aree per parcheggi;
e) le reti tecnologiche;
f) le modalità di scarico delle acque reflue.

6. **I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni - secondo la procedura prevista dall'art. 30 della LR 34/1992 e ss.mm.ii. - previa acquisizione del parere di conformità da parte della Regione alle disposizioni del presente Piano GIZC; tale parere di conformità, vincolante ed obbligatorio ai sensi dell'art.36 della LR 34/1992, è espresso sulla versione definitiva della proposta di piano spiaggia.**

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

si chiede di specificare che il parere di conformità dei PP spiaggia, alle disposizioni del PGIZC, debba essere richiesto e rilasciato nell'ambito del procedimento di approvazione degli stessi (es. parere propedeutico all'adozione del PP) anche per rendere possibile l'accoglimento di eventuali prescrizioni da parte della Regione. Considerato che le procedure di approvazione dei piani attuativi, tra cui i piani spiaggia, sono disciplinate dall'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i., si ricorda che un piano, quale il PGIZC, non può modificare le disposizioni di Legge ma si deve adeguare alle stesse."

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17

si propone di valutare se è opportuno specificare che la procedura indicata al comma 8 è preceduta dalla procedura di VAS. In tal caso però occorre considerare che si possono presentare due fattispecie:

a) il Piano viene escluso da VAS con provvedimento e quindi si da avvio alla procedura comma 8;

b) il Piano viene assoggettato a VAS. Per i Piani Urbanistici assoggettati a VAS contestualmente alla prima adozione si adotta anche il Rapporto Ambientale. Poi si chiude preliminarmente la fase di VAS con un provvedimento e quindi si prosegue con la fase urbanistica; Nel caso del Piano Spiaggia occorre disciplinare il coordinamento delle due procedure.

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare come di seguito

7. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni secondo la procedura prevista dall'art. 30 della LR 34/1992. Il Comune trasmette il Piano adottato, completo delle osservazioni pervenute e della proposta di controdeduzione ai fini dell'acquisizione del ~~e diventano efficaci previo~~ parere di conformità alle disposizioni del presente Piano GIZC da parte della Regione; tale parere è espresso entro novanta giorni dalla richiesta.

CONDIVISI NELLA NUOVA FORMULAZIONE DEL COMMA 7, AL FINE DI NON AGGRAVARE ULTERIORMENTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGATO ALL'APPROVAZIONE DI TALI PIANI.

7. Il parere di conformità di cui al comma 7 è rilasciato con la seguente procedura:
   a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;
   b) la struttura di cui alla lettera a) **può indire** ~~**indice**~~ un **incontro tecnico** ~~**conferenza**~~ interno agli uffici regionali per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia;
   c) il parere di "conformità" o di "non conformità" viene adottato con decreto del dirigente dell'ufficio preposto ed ha valore vincolante.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
si evidenzia che, fermo restando quanto specificato per il comma 7, le disposizioni di cui al comma 8 debbono essere rese coerenti con quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i. in materia di Conferenza di Servizi."
ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
modificare come di seguito
8. Il parere di cui al comma 7 è rilasciato con la seguente procedura:
a) l'istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio marittimo;
b) la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza istruttoria dei servizi regionali per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in materia invitando obbligatoriamente il Comune proponente in audizione;
c) il parere di "conformità" o di "non conformità" può esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito, viene adottato con decreto del dirigente dell'ufficio preposto ed ha valore vincolante. Su tale parere il Comune può entro 30 giorni esprimere le proprie valutazioni, rispetto alle quali la Regione esprime nei 30 giorni successivi il proprio parere definitivo, a seguito del quale il Comune può approvare definitivamente il Piano Particolaregiato di Spiaggia.
CONDIVISI NELLA NUOVA FORMULAZIONE DEL COMMA 7.

~~8. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani spiaggia, la Regione può esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.~~

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
eliminare
8. ~~Nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani spiaggia, la Regione può esprimere raccomandazioni in ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.~~
PEDASO Prot. N. 0032351 del 09/01/2018
Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile

imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

CAMPOFILONE Prot. N. 0051944 del 15/01/2018

Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

ALTIDONA email del 29/01/2018

Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

CONDIVISE

8. Sono fatte salve le opere **e/o manufatti esistenti e** già regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente normativa.

Art. 14 - Concessioni demaniali

1. I Comuni rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:
   a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
   b) conformità del progetto ai Piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
   c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;

FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17

si propone di stralciare questo comma per le seguenti motivazioni:

a) il Piano del Litorale con le relative opere previste e NTA, ove adeguato al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, dovrebbe essere già stato assoggettato a valutazione nell'ambito del parere regionale;

b) Ove il Piano del Litorale dovesse contenere opere soggette a VIA, lo stesso verrebbe assoggettato a VAS con tutti gli approfondimenti del caso;

c) Infine la realizzazione di eventuali opere soggette a VIA è subordinata all'espletamento di detta procedura.

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

eliminare

c) ~~valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;~~

NON CONDIVISE IN QUANTO:

- **I SINGOLI INTERVENTI SONO SOGGETTI ALLE VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITA' PREVISTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VIA;**
- **LA FASCIA LITORANEA E' UNA ZONA DINAMICA SOGGETTA A CONTINUE TRASFORMAZIONI PER CUI E' NECESSARIA UNA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.**

d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione;
e) scopo e durata della concessione.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
lett. d) nell'atto di concessione non possono essere indicati i termini di inizio e di fine dei lavori previsti, in quanto la Concessione medesima è il titolo che abilita e precede la richiesta di PdC, pertanto in tale sede si deve fare riferimento ad un termine generico (es. i lavori dovranno iniziare/terminare entro …..)."
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO GIA' PRESCRITTO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (ART.47) E DAL RELATIVO REGOLAMENTO (ART.19) RISPETTIVAMENTE VIGENTI DAL 1942 E 1952.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prot. N. 0162209 del 09/02/2018
I Comuni (si propone d'inserire " in base a quanto previsto dalla legge regionale n. 10/1999") rilasciano le concessioni di aree del demanio marittimo sulla base dei seguenti criteri:
a) rispondenza degli elaborati progettuali allo stato dei luoghi;
b) conformità del progetto ai Piani spiaggia, agli altri strumenti comunali e alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
c) valutazione degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
d) indicazione dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti nell'atto di concessione (si propone di specificare la durata delle concessione che il Comune può rilasciare).
Si suggerisce, inoltre, di elencare i contenuti minimi della documentazione da presentare per la domanda di concessione ed id'indicare, ad integrazione di quanto previsto dal Codice e dal Regolamento della Navigazione, le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali.
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO:
- **NON NECESSARIO INSERIRE IL RIFERIMENTO ALLA LR N.10/99;**
- **GIA' NORMATO DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

2. Il rilascio delle concessioni demaniali per opere che hanno interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale è subordinato al parere vincolante della Regione espresso dalla struttura competente alla quale il Comune deve trasmettere gli elaborati progettuali e la scheda di valutazione tecnica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Codice della Navigazione (D.G.R. n. 2167/2000), ad esclusione di quelle previste nei piani di spiaggia già approvati. Tale parere vincolante è espresso entro 90 gg. dalla richiesta.

3. L'estensione lungo la linea di costa di ogni singola concessione demaniale, riferita a nuovi stabilimenti balneari, non può essere inferiore a trenta metri e superiore a cento metri. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente Piano GIZC.

4. Per ogni duecento metri di costa oggetto di nuova concessione deve essere lasciata libera una fascia di arenile avente una larghezza minima fronte mare di venti metri, per garantire il libero accesso al mare, fatta salva la dislocazione delle concessioni rilasciate alla data di

entrata in vigore del presente Piano GIZC fino alla loro eventuale revoca, decadenza o estinzione.

5. Nel caso in cui la pubblica via - **comprese le piste ciclopedonali** - non sia a diretto contatto con il demanio marittimo **e la linea ferroviaria non sia interposta tra la pubblica via e il demanio**, anche al fine di garantire la pubblica incolumità ed il transito dei mezzi di soccorso:
   - per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;
   - per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio ~~carrabile~~ dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo.

   Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

si chiede di chiarire cosa si intende per pubblica via (ci rientrano anche le piste ciclopedonali?); si evidenzia che in molti tratti di costa tra la pubblica via (che non sia una pista ciclabile) e la spiaggia c'è la ferrovia, pertanto non è possibile realizzare passaggi pedonali ogni 200 metri e carrabili ogni 600 metri, se non esistenti.

Alla luce di quanto sopra si chiede di trasformare le prescrizioni contenute nel presente comma in raccomandazioni."

ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018

modificare come di seguito

5. Nel caso in cui la pubblica via non sia a diretto contatto con il demanio marittimo, ~~anche~~ al fine di garantire la pubblica incolumità i Piani di spiaggia devono dotarsi delle misure necessarie a garantire la sicurezza ed il soccorso ~~essere adottate adeguate misure ed il transito dei mezzi di soccorso~~:

• per ogni duecento metri di costa deve essere garantito un passaggio pedonale dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di due metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo;

• ~~per ogni seicento metri di costa deve essere garantito un passaggio carrabile dalla pubblica via al demanio marittimo avente una larghezza minima fronte mare di 5 metri, per garantire il libero accesso al mare e al demanio marittimo~~. Entrambi gli accessi dovranno essere garantiti anche durante la stagione invernale.

NdR (Le misure proposte nella norma non sono applicabili a tutti i contesti)

PARZIALMENTE CONDIVISE CON LE PUNTUALIZZAZIONI RIPORTATE NEL TESTO

6. E' vietato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nelle aree:
   a. soggette a movimenti franosi o ad altre pericolosità geologiche;
   b. protette da scogliere radenti che impediscono la fruibilità dell'area demaniale marittima;
   c. soggette a fenomeni erosivi ricorrenti che ne limitino l'utilizzo ai fini turistico-ricreativi.

7. Il divieto di cui al precedente comma 6 decade una volta accertata e attestata dal Comune competente la cessazione dei fenomeni di cui alle lettere a) e c).

8. **L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione,** ~~L'esistenza L'utilizzo delle concessioni demaniali in atto è subordinato all'accertata sicurezza delle aree oggetto di concessione~~ come prescritto dall'art. 45 del CdN.

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
Da rivedere i termini contenuti in detto comma, "l'esistenza" ed "accertata sicurezza" se il principio è quello di rafforzare la finalità prevista dall'Art. 45 del C.N.;
CONDIVISA

9. L'Ente Locale e l'Autorità Marittima, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, emanano norme per garantire la sicurezza dei bagnanti, l'organizzazione dei servizi di spiaggia, il decoro e la pulizia dell'arenile.

10. E' consentito ai Comuni il rilascio di concessioni demaniali marittime per la costruzione o il recupero di strutture a palafitta, quali bilance, cogolli o trabocchi, per usi di pesca e tempo libero, a scopi turistico-ricreativo-culturali volti al recupero ed alla valorizzazione della tradizione marinara locale, nel rispetto dei Piani Regolatori Portuali e dei Piani particolareggiati di spiaggia.
POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
La norma prevede oltre al recupero di strutture a palafitta ecc., anche la costruzione (quindi nuove opere). Essendo opere che hanno sicuramente interferenza idraulica, sarebbe il caso di specificare, almeno per queste, l'iter da seguire per il rilascio delle autorizzazioni.
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO RICONDUCIBILE ALLE ORDINARIE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 15 - Spiagge libere

1. Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi.

2. Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono, oltre al servizio di cui al comma 1, l'installazione e manutenzione di servizi igienici e di postazioni con relativo servizio di salvataggio a mare entrambi a carattere stagionale, **nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento regionale 13 maggio 2004 n.2 e ss.mm.ii..**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone la seguente modifica "Nelle spiagge libere balneabili i Comuni garantiscono il servizio di cui al comma 1 mediante l'installazione di postazioni con relativo servizio di salvataggio a mare ed hanno altresì la facoltà di attrezzare determinati tratti di spiaggia libera con servizi igienici e docce adibiti ad uso pubblico ed a carattere stagionale."
PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

relativamente ai servizi igienici e servizi di salvataggio da localizzare in spiaggia libera si evidenzia quanto segue:
- sulle spiagge libere balneabili si ritiene opportuno non rendere obbligatoria l'installazione dei servizi igienici (vedi il regolamento del Comune di Pesaro: NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE DEMANIALE MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE - APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 97/2002, Articolo 3 - Norme per gli stabilimenti balneari comma h. garantire l'uso pubblico dei servizi igienici.)
Si chiede pertanto di modificare il presente comma stabilendo che la fruizione dei servizi igienici per gli utenti della spiaggia libera sia garantita dai servizi presenti negli stabilimenti balneari, localizzati in adiacenza alle spiagge libere medesime.
In subordine si chiede di eliminare le parole "a carattere stagionale";
- in riferimento al REGOLAMENTO REGIONALE 13 maggio 2004, n. 2, Art. 2bis, comma 7 : "Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri" si fa presente che il Servizio Demanio del Comune di Pesaro provvede al servizio di salvataggio nei tratti di spiaggia libera con maggiore estensione, sempre nel rispetto del limite di 150 metri, e all'installazione e manutenzione degli appositi cartelli anche nei tratti di spiaggia libera con estensione inferiore ai 150 metri.
Si chiede pertanto, in applicazione del Regolamento regionale sopra citato, di poter utilizzare apposita cartellonistica nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, in subordine, relativamente ai tratti di spiaggia libera - interposti tra due concessioni - e caratterizzati da un'estensione fronte mare inferiore a 150 metri, si chiede di consentire che il servizio di salvataggio possa essere garantito dai concessionari limitrofi, previo accordo o convenzione con gli stessi."

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018

I servizi igienici pubblici della spiaggia libera non possono avere carattere stagionale.

FERMO Prot. N. 0149689 del 06/02/2018

All'art 17 comma 2 si propone di aggiungere dopo i servizi igienici "a carattere permanente o stagionale" ed eliminare dopo di salvataggio a mare "entrambi".

PARZIALMENTE CONDIVISIBILE COME MODIFICATO NEL TESTO AL COMMA 2. PER QUANTO RIGUARDA LA STAGIONALITA' NON CONDIVISA IN QUANTO NON COERENTE CON IL PRINCIPIO DELLA "STAGIONALITA PER I NUOVI MANUFATTI"

3. Per garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono stipulare convenzioni con i titolari delle concessioni balneari oppure con imprese, società, cooperative e associazioni nel rispetto dei criteri di economicità e convenienza, ~~facilitando~~ **prediligendo**, nei modi ritenuti più opportuni, l'affidamento del servizio a soggetti che utilizzano personale diversamente abile, nonché ad organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della legge **D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", e della legge regionale n. 15/2012**. ~~n. 266/1991 e della legge regionale n. 15/2012.~~

4. Sulle spiagge libere possono essere rilasciate concessioni demaniali per “punti di ristoro” così come definiti all’art. 3, comma 8. Tali concessioni devono avere **ubicazione e** distanze minime come di seguito indicate:

- **ubicazione nella parte alta della spiaggia emersa corrispondente alla fascia C così come definita all’art.8 comma 4 per le aree in concessione;**
- 200 metri da tutte le altre concessioni di stabilimenti balneari;
- 400 metri da un eventuale successivo “punto di ristoro”;
- 400 metri da aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
si propone di ridurre le distanze minime a 100 metri da tutte le altre concessioni di stabilimenti balneari ed a 200 metri per le altre tipologie di concessione
PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
comma 4: si rimanda all’osservazione art. 4 comma 8 e art. 9 comma 3 punto 2);
ANCONA Prot. N. 0167651 del 12/02/2018
modificare come di seguito
4. Sulle spiagge libere possono essere rilasciate concessioni demaniali per “punti di ristoro” così come definiti all’art. 4, comma 8. Tali concessioni devono avere distanze minime come di seguito indicate:
- ~~200 metri da tutte le altre concessioni di stabilimenti balneari~~;
- 400 metri da un eventuale successivo “punto di ristoro”;
- 400 metri da aree adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LA DISTANZA DEL “PUNTO DI RISTORO” E’ RITENUTA IDONEA AGLI SCOPI E ALLE FINALITA’ DEL PIANO.

5. Il concessionario del “punto di ristoro” è tenuto a garantire i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, **per un fronte di almeno 30 m prospicente la concessione, sino alla battigia, fatta eccezione per le postazioni di salvataggio a mare.**

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
In linea generale si è contrari alla introduzione di detta norma che di fatto limita l’utilizzo delle spiagge libere. In ogni caso sarebbe almeno necessario introdurre l’obbligo a carico del concessionario del punto di ristoro di provvedere anche al servizio di salvataggio.
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LA CONCESSIONE “PUNTO DI RISTORO” E’ A CARATTERE STAGIONALE E CONSIDERATA UNA OPPORTUNITA’ PER IL COMUNE A FAVORE DEI FRUITORI DELLA SPIAGGIA LIBERA, EVITANDO DI ACCOLLARE AL CONCESSIONARIO ONERI NON PREVISTI NELLA DEFINIZIONE STESSA DI “PUNTO DI RISTORO”

Art. 16 - Aree per la piccola pesca

1. Allo scopo di favorire e regolamentare la piccola pesca costiera, come riconosciuta dal D.M. 14 settembre 1999, i Comuni costieri devono individuare nei loro Piani particolareggiati di

spiaggia aree da destinare a tale attività, in misura adeguata alla consistenza della rispettiva flotta.

2. Le aree di cui al comma 1 debbono essere localizzate in modo da non interferire con quelle date in concessione per fini turistici e debbono essere opportunamente segnalate, per evitare disagi agli operatori del settore e rischi per i bagnanti.

3. Le aree destinate alla piccola pesca debbono essere dotate delle seguenti strutture primarie:
   a) idoneo attracco per i battelli da pesca, corridoi di entrata e uscita dalla spiaggia e dal mare, spazi di manovra a terra e spazi per le operazioni di sbarco del prodotto;
   b) strutture di facile sgombero a terra, per il ricovero delle barche ed il rimessaggio delle attrezzature di pesca;
   c) idonea struttura per lo stoccaggio e la commercializzazione del pesce, rispondente alle vigenti normative tecnico-sanitarie, laddove esistono consistenti attività marinare;
   d) l'intera rete degli impianti tecnologici, con particolare attenzione a quelli necessari per garantire adeguate scorte di acqua potabile;
   e) una dotazione sanitaria;
   f) adeguati sistemi di smaltimento dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento di olii, acque oleose e attrezzature di pesca, prevedendo e individuando specifiche isole ecologiche da gestire ai sensi della vigente normativa in materia;
   g) strutture e punti d'incontro per ospitare e promuovere l'attività di pescaturismo, laddove esistente.

4. Le aree per la piccola pesca sono assegnate in concessione agli operatori del settore che provvedono alla loro gestione.

Art. 17 - Accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari

1. I Comuni assicurano che la spiaggia, anche quella libera, sia sempre accessibile a tutti dalla pubblica via, in particolare alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, subordinando il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali al rispetto del predetto requisito.

2. I concessionari devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni a tutte le persone e in particolare a quelle con ridotta o impedita capacità motoria in attuazione del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Agli stabilimenti balneari si applicano, altresì, i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità **e sulla effettiva possibilità di accesso al mare** ~~accessibilità~~ da parte delle persone disabili, emanati dalla Giunta regionale.

SIROLO Prot. N. 1282761 del 22/12/17
Articolo da integrare

Date le caratteristiche delle spiagge di Sirolo, tutte difficilmente raggiungibili e nessuna con accesso diretto alla spiaggia se non tramite scalette e sentieri precari in quanto posti sulla falesia per le spiagge san michele - sassi neri e da ripida scalinata per la spiaggia urbani, si chiede di inserire la possibilità di deroga per casi specifici come le spiagge di Sirolo.
Tale richiesta riveste particolare importanza per la legittimità del rilascio delle concessioni demaniali.
NON CONDIVISIBILE IN QUANTO LA NORMATIVA E' A CARATTERE NAZIONALE.

Art. 18 - Valenza turistica

1. Ai fini della determinazione dei canoni di concessione demaniale, la revisione delle classificazioni demaniali avviene con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'accertamento dei requisiti relativi all'alta o normale valenza turistica delle aree avviene secondo i seguenti elementi:
   a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
   b) sviluppo turistico esistente;
   c) stato di balneabilità delle acque;
   d) ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
   e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 19- Sistema Informativo Demanio

1. La Regione e i Comuni, per l'espletamento degli adempimenti relativi al demanio marittimo, utilizzano, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali e in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2002 tra la Regione Marche e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le basi di dati cartografiche ed amministrative nonché le procedure normalizzate del Sistema Informativo Demanio (SID).

2. Le istanze per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime devono essere formulate utilizzando le procedure e la modulistica previste dal SID.

~~Art. 22- Nuove opere in prossimità del demanio marittimo~~

1. ~~L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, previo parere obbligatorio della struttura tecnica regionale e del Comune competente per territorio, da esprimersi entrambi nel termine di venti giorni dalla richiesta.~~

2. ~~I titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove costruzioni, ampliamenti e opere permanenti così come definite dall'articolo 11, comma 2, compresi entro la zona di cui all'articolo 55, comma primo, del codice della navigazione, anche se previsti dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati già approvati dall'Autorità marittima, sono rilasciati previo parere obbligatorio della struttura tecnica regionale da esprimersi nel termine di venti giorni dalla richiesta.~~

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17

i termini per l’espressione del parere Regionale devono essere adeguati ai dettami del DPR 380/01

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

Si ricorda che il parere di cui all’art. 55, comma primo del codice della navigazione, riguarda soltanto le aree a partire dal limite del demanio marittimo per una fascia di 30 metri."

PEDASO Prot. N. 0032351 del 09/01/2018

Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

CAMPOFILONE Prot. N. 0051944 del 15/01/2018

Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

ALTIDONA email del 29/01/2018

Si ritiene dover specificare in modo chiaro sia all'art. 15 che all'art. 22 che sono fatte salve le concessioni demaniali marittime già aggiudicate. Infatti si ritiene difficilmente sostenibile imposizioni realizzative e costruttive ecc. su aree aggiudicate e diversamente normate all'epoca dell'emanazione delle relative procedure di evidenza pubblica di assegnazione

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018

Tale norma produce effetti sull’iter amministrativo delle Capitanerie di Porto competenti al rilascio della autorizzazione prevista dall’Art. 55 del C.N., che al comma 4) dello stesso Art. 55, recita: “L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima”.

PARZIALMENTE CONDIVISIBILE E RECEPITA NELLA NUOVA STESURA AL TITOLO III. PER QUANTO RIGUARDA LE RICHIESTE RELATIVE A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, NON PERTINENTI AL PRESENTE ARTICOLO E SI RIMANDA ALLA NUOVA STESURA DEL COMMA 9 DELL’ART.15.

TITOLO III – FASCIA DI RISPETTO

SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018
"Gli articoli sono in fase di redazione, e non è possibile per l'ente esprimersi nel merito degli stessi!
Si rileva che tali articoli, rappresentando la maggior novità delle norme, sono di fondamentale importanza e maggiore impatto sulle attività e sulla gestione della costa.
Per quanto già indicato all'art.29, si ritengono del tutto irrilevanti le agevolazioni per le imprese a carattere stagionale previste.
(Elementi a rischio in aree in erosione: se si delocalizza un'impresa, dalla zona erosione alla zona in sicurezza, quest'impresa può realizzare nuove strutture a carattere precario e non stagionale e/o incrementi ai limiti dell'art.15 comma 4. pg. 2 di 2
Chi decide di smontare parte o tutto, paga il canone in proporzione – 50% se smonta tutto, 75% se smonta in parte)."
NON SI EVIDENZIANO RICHIESTE SPECIFICHE

Poligoni della fascia di rispetto
"In relazione ai poligoni si segnala che i poligoni a noi pervenuti per la sovrapposizione con la pianificazione comunale sono del Tr10 e non dell'intera fascia di rispetto, risultante da numerosi fattori. Si chiede pertanto di conoscere l'effettiva delimitazione della fascia di rispetto per poter fornire le osservazioni circa la sua consistenza in relazione alla memoria di mareggiate e dei danni connessi.
VEDI RISPOSTA AI PUNTI SEGUENTI

Per quanto riguarda i bar e gli office, essendo allacciati ai sottoservizi e viste le tecniche di demolizione in uso, non possono essere rimossi ed avere carattere stagionale.
IL PRINCIPIO DI "STAGIONALITA'" INSERITO NELLE NORME RIGUARDA I NUOVI MANUFATTI.

Per quanto riguarda le perimetrazioni ex Tr10, si specifica che:
- in relazione all'Hotel Regina, questo, pur posizionato sull'arenile in prossimità della battigia, non ha mai subito alcun danno;
- tutto il territorio costiero, dal Cesano sino al sottopasso in fraz. Marzocca (via Garibaldi) non ha mai subito alcun danno; situazioni di criticità si sono registrate solo dal sottopasso di via Garibaldi al confine con il comune di Montemarciano, con aumento delle criticità maggiori proprio verso il confine stesso;
- prima di cartografare la costa con il poligono del Tr20 (come da fascia di rispetto ex art.4 comma 1 e nel rispetto della direttiva alluvioni), si richiede un incontro esplicativo in modo tale da verificare in maniera congiunta le situazioni puntuali riferite al territorio del Comune di Senigallia;

IL COMUNE ERA STATO GIA' INTERESSATO CON NOTA PROT. 0526070 DEL 22/07/2015 PER COMUNICARE EVENTUALI OSSERVAZIONI AI PERIMETRI PROPOSTI DELLA DIRETTIVA ALLUVIONI CHE RAPPRESENTANO UN PRIMO STUDIO. QUESTA STRUTTURA NON HA RICEVUTO OSSERVAZIONI A SUO TEMPO IN MERITO. SI RESTA A DISPOSIZIONE PER UN CONFRONTO E SI COMUNICA CHE GLI STESSI PERIMETRI POTRANNO ESSERE RIVISITATI E INTRODOTTI I NUOVI PERIMETRI TR20 E TR300.

- il porto di Senigallia non può ricadere all'interno dei poligoni Tr 10 e Tr 100, così come disegnati da questa PF, in quanto la quota di imposta delle varie banchine varia da + 3 m l.m.m. a +4 m .lm.m., dunque superiore anche all'altezza d'onda di 2,45 m l.m.m. prevista per Tr 100."

  SI PREVEDE UN RILIEVO ALTIMETRICO PER LA VERIFICA DELLE QUOTE DELLE BANCHINE

Dividente demaniale

Durante l'incontro del 14/11/2017, a seguito di una nostra osservazione in merito, ci avete comunicato che il poligono del file 2017-10-02_costa_2017.kmz, layer ricognizione demanio L. 125/15, risulta spezzato in più aree, in corrispondenza del Fiume Misa, solo per un errore di rappresentazione grafica.

In questa sede, ribadiamo comunque la necessità di non modificare la posizione della dividente demaniale in corrispondenza del fiume. L'area demaniale deve rimanere com'è attualmente, vale a dire: a monte, dalla posizione della dividente demaniale (ponte RFI) e a valle fino alla foce del Fiume Misa (faro segnalazione portuale giallo).

SUCCESSIVO INVIO EMAIL DEL 07/02/2018 – ERRATA CORRIGE

Con la presente si intende chiarire una delle osservazioni inviate il 5 febbraio scorso. In particolare, al paragrafo Dividente demaniale, pag 2 del file osservazioni PGIZC_Comune Senigallia.pdf, al secondo capoverso, si ribadisce la necessità di non frantumare le varie competenze sul Fiume Misa con una suddivisione delle aree tra aree demaniali ed altre aree, aggiungendo che lo specchio acqueo in oggetto, costituendo lo sbocco a mare di un fiume, deve essere ricompreso all'interno del demanio fluviale, il cui mantenimento è competenza esclusiva della Regione Marche.

CONDIVISA. LE MODIFICHE FARANNO PARTE DEL PROSSIMO STUDIO.

Unità Fisiografiche

1. Le movimentazioni di sedimenti marini all'interno della stessa UF secondaria (come delimitata nel file.kmz messoci a disposizione), deve avvenire senza previa autorizzazione della Regione Marche, ma il procedimento deve essere istruito direttamente dal Comune eseguendo solo la compatibilità granulometrica dei sedimenti, effettuata a cura dell'ARPAM.
2. Le Unità Gestionali Costiere non sono state delimitate nel file .kmz e, nelle NTA, non viene specificato quali sono gli interventi possibili all'interno di dette unità.

LA QUESTIONE TECNICAMENTE E' IN LINEA CON I PRINCIPI DEL PIANO, ATTUALMENTE IN FASE DI ELABORAZIONE E POTRA' ESSERE OGGETTO DI CONFRONTO CON GLI ENTI PREPOSTI NELLE SUCCESSIVE FASI DI REDAZIONE DEL PIANO.

Art. 20- Finalità

1. Con riferimento alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 il presente Titolo disciplina la "tutela attiva" della zona costiera attraverso la perimetrazione di una "fascia di rispetto" al fine di:
   - proteggere le zone costiere e favorire l'uso sostenibile delle stesse;
   - favorire l'adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteo-climatici;
   - contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero;

- armonizzare le attività sulla fascia costiera attraverso la valutazione e gestione dei rischi di alluvioni marine al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Art. 21– Aree inondabili per Tr 20, Tr 100 e Tr 300

1. Il territorio **compreso nelle** ~~perimetrato dalle~~ aree di pericolosità di cui al comma 2, interessa **le aree e i beni interni ed esterni al demanio marittimo.** ~~sia il Demanio Marittimo, sia i beni censiti dal catasto terreni e/o urbano~~.

2. Le aree di pericolosità Tr 20, Tr 100 e Tr 300 individuate nel Piano GIZC alle Tavole Tecniche dal n°___ al n°___ fanno riferimento alle alluvioni marine di cui al decreto legislativo n.49/2010 e alla DIRETTIVA 2007/60/CE:

DIRETTIVA 2007/60/CE	D.Lgs. 49/2010	Tempo di ritorno individuato dalla Regione Marche
elevata *probabilità di alluvioni~~, se opportuno~~*	***alluvioni frequenti****: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)*	**Tr 20**
media *probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni)*	***alluvioni poco frequenti****: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)*	**Tr 100**
scarsa *probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi*	***scarsa probabilità di alluvioni*** *o scenari di eventi estremi*	**Tr 300**

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
Si chiedono chiarimenti in merito ai tempi di ritorno adottati (Tr 20 e Tr 300) in relazione a quelli fino ad ora utilizzati e graficizzati (Tr 10 e Tr 100)."
I TEMPI DI RITORNO TR10 E TR100 UTILIZZATI FINO AD ORA, IN PARTICOLARE NEI P.G.R.A. (PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE DIRETTIVA 2007/60), FANNO RIFERIMENTO AD UN PRIMO STUDIO, ATTUALMENTE IN FASE DI DEFINIZIONE, COME GIA' DICHIARATO NEL PGRA. ULTERIORI APPROFONDIMENTI HANNO PORTATO ALLA SCELTA DI ADOTTARE I TRE TEMPI DI RITORNO SOPRA MENZIONATI, UTILIZZANDO I VALORI MINIMI DEI RANGE PROPOSTI DAL D.LGS. N.49/2010.

Art. 22– Disciplina della "fascia di rispetto"

ARTICOLO NON IN VISIONE AI COMUNI NELLA PRIMA BOZZA (Ver00)

1. All'interno della "fascia di rispetto" così come definita all'art.3 delle presenti NTA, fatto salvo quanto previsto alle successive Tabelle 1 e 2 del presente articolo, sono consentiti gli

interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d), f) del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Tali interventi, sia privati che pubblici o di pubblica utilità, possono essere effettuati: sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali, sulle attrezzature esistenti, per le opere interne agli edifici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono comportare anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento del carico urbanistico e senza la realizzazione di volumi interrati e seminterrati, fermo restando la valutazione di vincoli esistenti più restrittivi.

3. Sono altresì consentiti gli interventi non altrimenti localizzabili per reti e impianti tecnologici, ivi compresi i manufatti strettamente indispensabili a garantire la funzionalità dell'intervento.

4. Nei casi di interventi di cui alla lettera G) della successiva Tabella 2, la struttura tecnica regionale competente in materia di difesa della costa esprime un parere obbligatorio e vincolante.

5. Sono esclusi dal parere obbligatorio e vincolante di cui al comma precedente, gli interventi di seguito descritti:
   - manutenzione ordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. a);
   - manutenzione straordinaria (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. b);
   - restauro e di risanamento conservativo (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 3, comma 1, lett. c) a condizione che non si alterino il carico urbanistico e l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale;
   - sopraelevazione di edifici con conservazione della sagoma planimetrica esistente del corpo di fabbrica;
   - ampliamento di superficie utile contenuto all'interno dell'originario sedime dell'edificio esistente o riguardante livelli superiori al 1° fuori terra;
   - installazione o modifica di insegne;
   - installazione o modifica di piccole strutture leggere destinate a giochi per bambini da rimuovere al termine della stagione turistica-balneare.

6. La disciplina all'interno della "fascia di rispetto" è regolamentata dalle seguenti Tabelle 1 e 2:

Tab.1 - Manufatti e interventi consentiti **all'interno** della "zona dei 100 metri"

<table>
<tr><th colspan="2">Localizzazione intervento</th><th rowspan="2">Prescrizioni su interventi</th></tr>
<tr><th>Codice della Navigazione</th><th>Direttiva alluvioni</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Demanio marittimo</td><td>Tr20/100/300</td><td rowspan="6">A) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione

A.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI
Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", il manufatto dovrà essere delocalizzato al di fuori della "Fascia di rispetto" qualora attuate le condizioni e modalità previste all'art. 23.

A.2) MANUFATTI PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE PER IMPRESA BALNEARE
Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", dopo l'intervento il manufatto deve risultare "di facile sgombero" (art. 9, comma 2, lett. b) e minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (es. costruzione su "pilotis").

B) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti

B.1) EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E ALTRI MANUFATTI
Non sono ammessi ampliamenti esterni alla sagoma esistente, fatte salve le sole volumetrie necessarie per gli adeguamenti in materia igienico-sanitaria, antisismica, di sicurezza e igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.

B.2) MANUFATTI PER ATTIVITA' TURISTICO-RICREATIVE PER IMPRESA BALNEARE
B.2.1) Senza riqualificazione dell'esistente - il nuovo manufatto deve risultare "stagionale" (art. 9, comma 2, lett. c).
B.2.2) Con riqualificazione dell'esistente - l'intero manufatto, compreso l'ampliamento, deve risultare "di facile sgombero" (art. 9, comma 2, lett. b) e minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (es. costruzione su "pilotis").

C) Interventi di nuova costruzione

C.1) È ammessa la sola realizzazione di opere e/o manufatti "stagionali" (art. 9, comma 2, lett. c) per attività turistico-ricreative per impresa balneare.</td></tr>
<tr><td>(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Zona dei 30 metri*</td><td>Tr20/100/300</td></tr>
<tr><td>(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)</td></tr>
<tr><td>(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)</td><td>Tr20/100/300</td></tr>
</table>

* "Zona dei 30 metri" vedi art.3, comma 1 delle presenti NTA

Tab.2 - Manufatti e interventi consentiti **all'esterno** della "zona dei 100 metri"

<table>
<tr><th colspan="2">Localizzazione intervento</th><th rowspan="2">Prescrizioni su interventi</th></tr>
<tr><th>Codice della Navigazione</th><th>Direttiva alluvioni</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Demanio marittimo</td><td>Tr20/100/300</td><td rowspan="4">Vedi Prescrizioni Tab.1</td></tr>
<tr><td>(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)</td></tr>
<tr><td>Zona dei 30 metri</td><td rowspan="2">Tr20</td></tr>
<tr><td>(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)</td></tr>
<tr><td>Zona dei 30 metri</td><td rowspan="2">Tr100</td><td rowspan="2">D) Interventi sulle strutture portanti dei manufatti esistenti o demolizione con ricostruzione
D.1) Nel caso di interventi su manufatti esistenti che coinvolgano più del 50% delle strutture portanti o comportino la "demolizione con ricostruzione", il manufatto non dovrà aumentare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale.
E) Interventi di ampliamento di manufatti esistenti
E.1) L'ampliamento dovrà minimizzare l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 comma 5)
F) Interventi di nuova costruzione
F.1) È ammessa la realizzazione di opere e/o manufatti che minimizzino l'interferenza con l'equilibrio idrodinamico del litorale (fatti salvi gli interventi di cui all'art.22 comma 5).</td></tr>
<tr><td>(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)</td></tr>
<tr><td>Zona dei 30 metri</td><td rowspan="2">Tr300</td><td rowspan="3">G) Va richiesto il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art.22 comma 4</td></tr>
<tr><td>(fuori dal demanio marittimo e dalla Zona dei 30 metri)</td></tr>
<tr><td>Zona dei 30 metri</td><td>(fuori dai perimetri della Direttiva alluvioni)</td></tr>
</table>

7. Non sono soggetti a quanto previsto nelle Tab.1 e Tab. 2 gli interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B di cui al DM n.1444/1968, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici, salvo quelle ricadenti all'interno del demanio marittimo.

8. Le medesime Tab.1 e Tab.2 non si applicano alle aree portuali di cui al Piano dei porti della Regione Marche vigente.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
Articolo in corso di redazione pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione in questa sede e le eventuali osservazioni in merito si rimandano successivamente alla formulazione dei suddetti articolati.
FALCONARA Prot. N. 1235674 del 12/12/17
Premesso che:

- il Protocollo del Mediterraneo, all'art. 2, lettera e) definisce "zona costiera" l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;
- al medesimo articolo, lettera f) si definisce "gestione integrata delle zone costiere" un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri;
- all'art. 8, nel definire in metri 100 a partire dal livello superiore di marea invernale, l'ampiezza della zona dove non è permesso edificare, si ammette tuttavia la possibilità di "adeguare" tale limite, per progetti di pubblico interesse;
- all'art. 13 "Patrimonio culturale" il Protocollo asserisce che le parti "adottano tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere compreso il patrimonio culturale subacqueo";

CIO' CONSIDERATO

Si propone di tenere nella massima considerazione, alla stregua dei paesaggi naturali, anche quei paesaggi consolidati testimoni dell'opera dell'uomo che oggi rappresentano il patrimonio culturale delle comunità, in particolare ove questi, recuperati per usi compatibili, possono contribuire a favorire il turismo culturale.
Con riguardo alle norme che andranno a disciplinare gli interventi nell'ambito della "fascia di rispetto" si propone pertanto di declinare il dettato normativo tenendo conto delle specificità dei paesaggi.
Si raccomanda inoltre, in presenza di beni culturali, di prevedere la deroga sottesa all'art. 8, comma 2 lettera b) ritenendo "di pubblico interesse" la salvaguardia, il recupero e la riabilitazione del patrimonio culturale.
PARZIALMENTE CONDIVISA COME INSERITO AL COMMA 6.

Art. 23 – Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione

ARTICOLO NON IN VISIONE AI COMUNI NELLA PRIMA BOZZA Ver.00

1. Il Piano individua nelle Tavole Tecniche dal n°___ al n°___le aree con opere e/o manufatti che, per le particolari condizioni di rischio dovuto alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili o che, per la presenza di opere influenti sulla dinamica costiera, possono determinare grave danno alle aree limitrofe. Per tali aree la Regione può prevedere le misure di incentivo alla delocalizzazione delle stesse opere e/o manufatti al di fuori della "fascia di rispetto" con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alla procedura di cui al presente articolo possono accedere anche i soggetti proponenti gli interventi descritti al punto A.1 della Tab.1 di cui all'articolo 22 delle presenti NTA.

3. Per le opere ricadenti nei commi 1 e 2 la Regione stabilisce le misure di incentivazione, anche finanziarie, a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di delocalizzare gli elementi a rischio.

4. Al fine di favorire il processo di delocalizzazione, anche a seguito dell'istanza dei soggetti aventi diritto, la Regione può dare avvio alla procedura di cui al presente articolo.

5. La Regione avvia le attività necessarie alla formazione del Programma Attuativo per la Delocalizzazione (PAD) degli elementi a rischio, a condizione che tutte le opere esistenti siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia. Il PAD, concertato con i soggetti interessati a vario titolo dall'intervento, indica:
   a) le opere a rischio interessate dalla delocalizzazione;
   b) le aree destinatarie della delocalizzazione;
   c) le superfici ed i volumi suddivisi per uso delle opere da delocalizzare;
   d) l'indicazione della sistemazione delle aree liberate e delle nuove aree;
   e) il cronoprogramma di massima dell'intervento;
   f) la stima dei costi e gli incentivi finanziari.

   Il PAD è concertato con le amministrazioni coinvolte, secondo i propri ordinamenti, entro 180 giorni dall'avvio e approvato dalla Giunta regionale.

6. Approvato il PAD, la Regione procede alla stipula di una convenzione tra tutti i soggetti coinvolti dall'intervento di delocalizzazione. La convenzione stabilisce:
   a) durata;
   b) forme di consultazione tra i soggetti contraenti;
   c) rapporti finanziari;
   d) obblighi e garanzie delle parti.

   Alla convenzione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il PAD completo degli atti di approvazione dei soggetti sottoscrittori.

7. Le aree liberate dagli elementi delocalizzati saranno oggetto di valutazione per l'acquisizione al demanio marittimo secondo il CdN ed il suo Regolamento.

8. I soggetti ricadenti nelle condizioni di cui al comma 1 che scelgono di non usufruire delle predette incentivazioni, si obbligano a manlevare la pubblica amministrazione da ogni azione derivante dalla scelta fatta.

9. Qualora non sia avviato il PAD, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono comunque realizzare l'intervento di delocalizzazione proposto.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
Articolo in corso di redazione pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione in questa sede e le eventuali osservazioni in merito si rimandano successivamente alla formulazione dei suddetti articolati.
PORTO SANT'ELPIDIO Prot. N. 0155904 del 08/02/2018
Si chiede la possibilità di incentivare chi delocalizza le proprie strutture
CONDIVISO

Art. 24 – Interventi di rinaturalizzazione della fascia litoranea

1. Possono essere previsti incentivi per la trasformazione o la realizzazione delle imprese balneari in “impresa balneare a carattere stagionale”, al fine di rinaturalizzare l’intero tratto di litorale sotteso all’impresa balneare incentivata. L’incentivo può essere concesso solo per la rinaturalizzazione di un tratto di litorale di lunghezza minima di 100 metri lineari senza soluzione di continuità, anche attraverso accordi tra più imprese balneari contigue.

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
Si resta in attesa di ricevere il testo definitivo di detti articoli.

Art. 25 – Agevolazioni per imprese balneari a carattere stagionale

1. Nel caso di imprese balneari a carattere stagionale si possono derogare i limiti di seguito indicati:
   a) art. 13 comma 4, punto b):
      - il limite del 20% nelle aree in concessione di superficie non superiore a 2.500 metri quadrati è incrementato al 30%, fino al limite massimo di 500 metri quadrati;
      - il limite del 15% nelle aree in concessione di superficie superiore a 2.500 metri quadrati, è incrementato al 25%, fino al limite massimo di metri quadrati 1.000.

   b) art. 13 comma 4, punto c):
      - il limite delle superfici copribili è incrementato da 250 mq a 400 mq.

   c) art. 13 comma 4, punto d):
      - il limite del 20% è incrementato al 30%, fermo restando il limite massimo di metri quadrati 400.
2. Le imprese balneari a carattere stagionale hanno diritto alla commisurazione – in dodicesimi – dell’importo del canone al periodo di effettiva utilizzazione della concessione. Qualora l’importo dovesse risultare inferiore al canone minimo vigente, saranno applicate tali misure minime con gli aggiornamenti di legge, come previsto dalla L.494/1993 e ss.mm.ii.. Per “periodo di effettiva utilizzazione” si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree.
3. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell’inizio di ogni stagione estiva se l’estensione effettiva della spiaggia consenta la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e la loro rimozione alla fine della medesima.
4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla “concessione stagionale” delle imprese balneari stagionali e dei punti di ristoro comportano il reato di abusiva occupazione ai sensi degli artt. 54 e 1162 del Codice della Navigazione e la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali.

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017

- In merito alle deroghe concesse per le imprese balneari a carattere stagionale si evidenzia che i limiti di cui all'art. 15, comma 4, punto c) riguardano già manufatti non fissi a carattere stagionale.
  NON CONDIVISIBILE IN QUANTO I MANUFATTI, PUR DOVENDO ESSERE DI FACILE RIMOZIONE, NON SONO OBBLIGATORIAMENTE STAGIONALI

- La parte restante dell'articolo risulta ancora in corso di redazione pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione in questa sede e le eventuali osservazioni in merito si rimandano successivamente alla formulazione dei suddetti articolati."

POTENZA PICENA Prot. N. 0119705 DEL 31/01/2018
Si resta in attesa di ricevere il testo definitivo di detti articoli.

Art. 26 – Effetti del piano e disposizioni transitorie

1. I Piani particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi al presente Piano GIZC entro 24 mesi dalla sua approvazione; ~~Alle presenti norme si dovranno adeguare i Piani particolareggiati di spiaggia, entro 18 mesi dall'approvazione del presente Piano GIZC~~**; sono fatte salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente normativa così come disposto dall'art. 13 comma 8delle presenti norme.**
2. **Le presenti norme non si applicano ad accordi di programma e protocolli di intesa, comunque denominati, già approvati e/o sottoscritti, a condizione che ne sia valutata e dichiarata da parte del soggetto attuatore la compatibilità con l'interferenza dell'equilibrio idrodinamico del litorale.**

PORTO RECANATI Prot. N. 1283065 del 22/12/17
la norma contraddice quanto precedentemente indicato all'articolo 9, comma 3, in merito dell'adeguamento dei Piani Particolareggiati di Spiaggia
SENIGALLIA Prot. N. 0143866 del 05/02/2018
La tempistica per l'adeguamento è già definita all'art. 9 comma 3 in due anni. (correggere 18 mesi con 24 mesi).
CONDIVISIBILI E ACCOLTE NELLA NUOVA STESURA DEL COMMA 3, ART. 9

PESARO Prot. N. 1256626 del 18/12/2017
- Si chiede di rinominare l'art. 23 in "Norme transitorie e definitive" inserendo in questo articolo il comma 5 dell'art. 15 e attribuendo allo stesso una portata di carattere generale.
- Si evidenzia che il termine di adeguamento stabilito dal presente articolo (18 mesi) contrasta con il termine indicato all'art. 9 comma 3 (due anni)."
PARZIALMENTE CONDIVISIBILE E ACCOLTA NELLA NUOVA STESURA DELL'ARTICOLO

MASSIGNANO email del 12/12/17
Con accordo di programma sottoscritto tra la Provincia di Ascoli Piceno, Il Comune di Massignano e alcuni privati, in data 26/02/2002, regolato con convenzioni urbanistiche Rep. 1134 e 135, stipulate con i soggetti privati il 20/12/2012, si dava attuazione al Piano particolareggiato per il recupero dell'area dell'ex fornace Vinci (Convenzione Rep. 1135) ed

al Piano particolareggiato di spiaggia su aree private comprese tra la linea di battigia e la ferrovia (Convenzione Rep. 1134). In particolare si prevedeva, tra l'altro anche la costruzione di un sottopasso ferroviario con spesa per il 70% a carico dei privati ed il 30% a carico del Comune. L'opera è stata regolarmente ultimata ed inaugurata lo scorso mese di agosto ed è costata circa 1.000.000 di euro. Inoltre i primi 500 metri, da sud, della suddetta proprietà dovevano essere ceduti al Comune per la realizzazione di un parcheggio e di n. 4 stabilimenti balneari uno dei quali da assegnare ai privati di cui alla convenzione Rep. 1135. Alla ditta privata, proprietaria della fascia compresa tra la ferrovia e la battigia, invece, a fronte della cessione del suddetto tratto per la realizzazione di parcheggio e stabilimenti balneari, nonché alla compartecipazione della spesa del sottopasso, veniva concessa la possibilità di realizzare un villaggio turistico, con relativi fabbricati di servizio (ristorante, ecc) nella restante striscia di circa ml. 800,00.

Pertanto alla luce di quanto sopra, occorre che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC), prevedano una sorta di deroga o di misura di salvaguardia al fine di poter attuare gli accordi già sottoscritti ed in parte già attuati. In mancanza di tale norma, oltre a creare un danno al Comune che non potrebbe più utilizzare, ai fini del turismo, tale zona, sicuramente si innescherebbe una serie di contenzioni con i privati che già hanno eseguito le opere previste nell'accordo di programma sopra richiamato, tra le quali il sottopasso ferroviario e il sovrapasso della S.S. n. 16, per una spesa complessiva di oltre un milione di euro.

CONDIVISO NELLA NUOVA STESURA DELL'ART.28, COMMA 2

FERMO Prot. N. 0149689 del 06/02/2018

"Al fine di ridurre il contenzioso tra P.A. e privati, circa le aree individuate come spiaggia ai sensi dell'art. 28 del C.N. e del PPAR ma di proprietà privata, si suggerisce di normare tali aree in modo che:

1) siano equiparate alla spiaggia libera per cui non possano essere utilizzate per l'esercizio di alcuna attività che non sia quella consentita nelle spiagge libere di proprietà demaniale.

2) In quanto spiaggia assolvono ai pubblici usi del mare per cui debbono essere di libera fruizione al fine di evitare che ci siano tratti di spiaggia interclusi o non fruibili.

A supporto di quanto sopra si trasmette la sentenza allegata.

Nell'individuazione del limite della spiaggia, in caso di spostamento verso Est del limite a monte previsto dal vigente Piano di Spiaggia, subordinare la riperimetrazione ad approfondimenti condotti dagli Enti Locali al fine di non rendere sanabili eventuali abusi realizzati sulla spiaggia o su aree demaniali.

NON CONDIVISIBILI IN QUANTO LE QUESTIONI FANNO RIFERIMENTO A COMPETENZE E NORME NAZIONALI

3. Le prescrizioni di cui alle presenti norme sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
4. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme previste e più opportune, in merito ai contenuti del presente Piano con particolare riferimento alla "fascia di rispetto" di cui all'art.3 delle presenti NTA. I Comuni provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal presente Piano.

5. Le aree individuate dalla “fascia di rispetto” di cui all’art.3 delle presenti NTA non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell’art. 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente Piano.
6. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente Piano.
7. Gli Enti competenti valutano, nell'ambito delle relative attribuzioni, l’integrazione dei piani di emergenza della protezione civile con le disposizioni del presente Piano. La struttura regionale competente in materia di difesa della costa si pone come struttura di supporto.

Art. 27 – Validità ed aggiornamento

1. Il presente Piano GIZC ha validità di piano territoriale di settore ai sensi del comma 1, art.4 della LR n.15 del 14 luglio 2004 e le relative prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato.
2. Gli aggiornamenti del Piano GIZC seguono la procedura di cui ai commi 2 e 4 della LR n.15 del 14 luglio 2004.